SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 aprile 2013 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2013, n. **42**.

Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare il comma 6;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2001, n. 100;

Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012, n. 293;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre 2012 e del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

a) mancanza di fondi;

b) cause tecniche;

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

Art. 2.

Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di inte-

resse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse è individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale è individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale è individuata in base all'ambito territoriale cui è riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalità previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2.

2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi:

a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;

d) descrizione dell'opera e dati dimensionali;

e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP;

f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l'ultimazione dei lavori;

g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato;

h) fonti di finanziamento;

i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni;

l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuità nella rete medesima.

3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai sensi del comma 1.

5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi

segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento.

Art. 4.

Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, una graduatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorità, tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista. Le graduatorie così predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:

a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;

b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *l)*;

d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *l)*;

g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.

3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori è data priorità in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilità per la collettività.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalità previste all'articolo 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 384
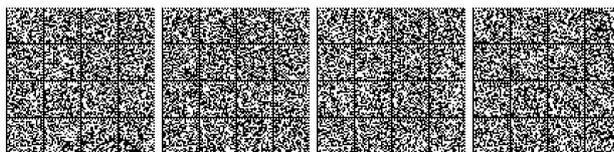
ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 2, lettera e)

TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE PER SETTORE E SOTTOSETTORE DI INTERVENTO
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO • *STRADALI* • *AEROPORTUALI* • *FERROVIE* • *MARITTIME LACUALI E FLUVIALI* • *TRASPORTO URBANO* • *TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO*
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE • *DIFESA DEL SUOLO* • *OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI* • *OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE* • *RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI* • *RISORSE IDRICHE*
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO • *PRODUZIONE DI ENERGIA* • *DISTRIBUZIONE DI ENERGIA*
INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE • *INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE*
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI • *SOCIALI E SCOLASTICHE* • *ABITATIVE* • *OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI* • *SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO* • *SANITARIE* • *CULTO* • *DIFESA* • *DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE* • *GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE* • *PUBBLICA SICUREZZA* • *ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI*
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA • *OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE* • *OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA* • *IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA* • *OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO* • *OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA* • *OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO* • *STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI*
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE • *INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI* • *TECNOLOGIE INFORMATICHE*

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 44-*bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)*. — 1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:

a) per mancanza di fondi;

b) per cause tecniche;

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):

«Art. 11 *(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2012, n. 30.

— Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 9 *(Funzioni)*. — 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane (16).

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 135, 136 e 3 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 135 *(Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione)*.

(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonchè per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-*bis*. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.».

«Art. 136 *(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)*.

(art. 119, D.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.».

«Art. 3 *(Definizioni)*.

(art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17/CE; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, comma 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il "codice" è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.

8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere compren-

dono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

12. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30.

13. L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il "sistema dinamico di acquisizione" è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

15. L'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15-*bis*. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.

15-*bis*.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

15-*ter*. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera *e)*, 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera *e)*, 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'"offerente" è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il "candidato" è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (13).

26. L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

dotato di personalità giuridica;

la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione "stazione appaltante" (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32.

34. La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che:

acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il "profilo di committente" è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

39. Il "dialogo competitivo" è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

43. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

44. L'"Autorità" è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6.

45. L'"Osservatorio" è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art. 7.

46. L'"Accordo" è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

47. Il "regolamento" è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.

48. La "Commissione" è la Commissione della Comunità europea.

49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

51. Ai fini dell'art. 22 e dell'art. 100 valgono le seguenti definizioni:

a) "rete pubblica di telecomunicazioni" è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) "punto terminale della rete" è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.».

— Per il testo dell'art. 44-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 44-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 229 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

13G00083
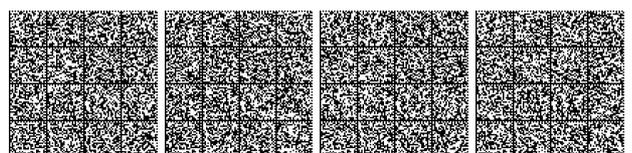
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma delle carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2013, autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*r)* francobolli commemorativi di Cola di Rienzo, VII centenario della nascita;

s) francobolli celebrativi del 50° Raduno internazionale dei sommergibilisti in Catania;

t) francobolli celebrativi dell'Anno Archimedeo.».

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche della carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 135

13A03473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dr. Vincenzo Panico, dal viceprefetto dr. Giuseppe Castaldo e dal dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, a riposo, dr. Dante Piazza;

Considerato che il dr. Dante Piazza non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

Il dott. Carmelo La Paglia - funzionario economico finanziario - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Reggio Calabria in sostituzione del dottor Dante Piazza.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 299

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 10 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012, il consiglio comunale di Reggio Calabria è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dr. Vincenzo Panico, dal viceprefetto dr. Giuseppe Castaldo e dal dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, a riposo, dr. Dante Piazza.

Considerato che il dr. Dante Piazza non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Carmelo La Paglia quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Reggio Calabria, in sostituzione del dottor Dante Piazza.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nardodipace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto aggiunto dott. Leonardo Guerrieri, dal viceprefetto aggiunto dott. Carmelo Marcello Musolino e dal direttore amministrativo contabile dott. Gino Rotella;

Considerato che il dott. Carmelo Marcello Musolino non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

Il dott. Alberto Grassia - viceprefetto aggiunto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nardodipace (Vibo Valentia) in sostituzione del dott. Carmelo Marcello Musolino.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 300

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2011, il consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto aggiunto dott. Leonardo Guerrieri, dal viceprefetto aggiunto dott. Carmelo Marcello Musolino e dal direttore amministrativo contabile dott. Gino Rotella.

Considerato che il dott. Carmelo Marcello Musolino non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Alberto Grassia quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nardodipace (Vibo Valentia), in sostituzione del dott. Carmelo Marcello Musolino.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Trecase e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trecase (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trecase (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo De Stefano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale. alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trecase (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 marzo 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trecase (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo De Stefano.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Sezzadio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sezzadio (Alessandria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sezzadio (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Enrica Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sezzadio (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 marzo 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sezzadio (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Enrica Montagna.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2013.

Conferma nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica del consigliere di Stato dott. Donato MARRA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Donato MARRA è confermato nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica, permanendo nella posizione di fuori ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 312

13A03788

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2013.

Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più livello di tutela della salute, convertito con modificazioni nella legge dell'8 novembre 2012, n. 189» e in particolare l'art. 12, commi 10 e 11;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive modifiche, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico» e in particolare l'art. 6, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, recante «Recepimen-

to delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 marzo 1998, recante «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2006, n. 194, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e successive modifiche;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145;

Considerata la possibilità che i criteri di cui al presente decreto possono essere di riferimento, per quanto applicabili, per le valutazioni in tema di ricerca biomedica e di assistenza sanitaria di cui al parere adottato dal Comitato nazionale di bioetica del 28 aprile 1997;

Vista la proposta dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per i profili di propria competenza;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni, sancita nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e funzioni dei comitati etici

1. I comitati etici di cui all'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono organismi indipendenti ai quali sono attribuite le competenze di cui alla lettera *c)* del citato comma 10, che hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

2. Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona. I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.

Art. 2.

Criteri per la composizione dei comitati etici

1. I comitati etici, istituiti nel territorio delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono riorganizzati nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente decreto, secondo i criteri di cui all'art. 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano con popolazione inferiore ad un milione di abitanti deve essere comunque istituito un comitato etico.

2. L'allegato al presente decreto contiene un prospetto riepilogativo del numero dei pareri unici resi dai comitati etici nell'ultimo triennio anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sulla base della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono operare la scelta di cui all'art. 12, comma 10, lettera *b)*, del decreto-legge citato.

3. Nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgano della possibilità, prevista dall'art. 12, comma 10, lettera *a)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di istituire un ulteriore comitato etico con competenza estesa a più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituiscano sezioni del comitato etico per ciascuno di essi, anche alle predette sezioni e ai relativi componenti si applicano le disposizioni del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di nomina dei componenti del comitato etico.

5. La composizione dei comitati etici deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. I componenti dei comitati etici devono essere in possesso di una documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico. A tal fine i comitati etici devono comprendere almeno:

a) tre clinici;

b) un medico di medicina generale territoriale;

c) un pediatra;

d) un biostatistico;

e) un farmacologo;

f) un farmacista del servizio sanitario regionale;

g) in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo sostituto permanente e, nel caso degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione;

h) un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale;

i) un esperto di bioetica;

l) un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;

m) un rappresentante del volontariato o dell'associazionismo di tutela dei pazienti;

n) un esperto in dispositivi medici;

o) in relazione all'area medico-chirurgica oggetto dell'indagine con il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata;
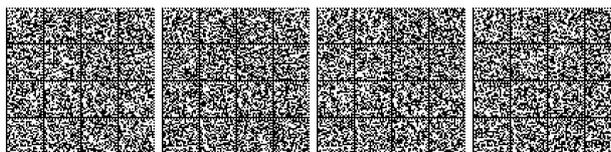
p) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;

q) in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore;

r) in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica.

6. Nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte da propri componenti, il comitato etico convoca, per specifiche consulenze, esperti esterni al comitato stesso.

7. Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla sperimentazione, fornisce, su richiesta del comitato, informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare alle decisioni, al parere e al voto del comitato etico.

8. I componenti del comitato etico restano in carica 3 anni. Il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta. Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi. Le regioni e le province autonome adottano idonee misure per assicurare la continuità di funzionamento dei comitati etici alla scadenza dei mandati.

9. Il direttore generale della struttura sanitaria interessata ovvero un suo delegato con potere di firma, in caso di accettazione della sperimentazione, deve garantire la definizione dei contratti economici relativi agli studi contestualmente alle riunioni del comitato etico o tassativamente entro tre giorni dall'espressione del parere del comitato etico.

Art. 3.

Indipendenza

1. L'organizzazione e il funzionamento del comitato etico ne devono garantire l'indipendenza.

2. L'indipendenza del comitato etico deve essere garantita almeno:

a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del comitato etico nei confronti della struttura ove esso opera;

b) dalla presenza di componenti esterni alle strutture sanitarie per le quali opera il comitato etico, in misura non inferiore ad un terzo del totale;

c) dalla estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta; a tal fine, i componenti del comitato etico devono firmare annualmente una dichiarazione in cui si obbligano a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, tra cui:

il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione;

l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con lo sperimentatore o con l'azienda che conduce lo studio sperimentale o produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto alimentare coinvolto nella sperimentazione;

d) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico-finanziario tra i membri del Comitato e le aziende del settore interessato.

e) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilità previste dal regolamento del comitato etico.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il comitato etico deve adottare, conformemente alle normative vigenti indicate in premessa e alle disposizioni del presente decreto, un regolamento che dettagli compiti, modalità di funzionamento e regole di comportamento dei loro componenti.

2. Conformemente alle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il comitato etico è dotato di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata in possesso di risorse umane, tecniche e amministrative, adeguate al numero di studi gestiti, nonché delle infrastrutture necessarie ad assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali.

3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di assenza. I membri dei comitati etici non possono delegare le proprie funzioni.

4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per la validità della seduta, che comunque deve essere superiore alla metà dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

5. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili la propria composizione, il proprio regolamento, i tempi previsti per la valutazione delle sperimentazioni proposte, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, gli oneri previsti a carico dei promotori della sperimentazione per la valutazione della stessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e di tutela brevettuale.

6. La documentazione relativa all'attività del comitato etico è archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle norme in vigore, anche ai fini delle attività di vigilanza del Ministero della salute e degli organi preposti.

Art. 5.

Funzionamento

1. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del comitato etico ha come riferimento quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dalla dichiarazione di Helsinki nella sua versione più aggiornata, dalla convenzione di Oviedo, dalle norme di buona pratica clinica e dalle linee guida aggiornate dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali in tema di valutazione dell'efficacia delle sperimentazioni cliniche. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte nello studio prevalgono sugli interessi della scienza e della società.

2. Il comitato etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto delle seguenti circostanze:

a) in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;

b) l'acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il comitato etico dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale;

c) nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, in caso di sperimentazione di dispositivi medici, la valutazione del comitato etico, tenuto conto della tipologia di dispositivo medico o del dispositivo medico impiantabile attivo oggetto dello studio clinico, per gli aspetti etici, tecnico-scientifici e metodologici, ha come riferimento anche:

a) ove esplicitate dai promotori della sperimentazione, le pertinenti norme tecniche indicate dall'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive modifiche o dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e le norme tecniche UNI EN ISO 14155:2011 «Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani. Buona pratica clinica» e successive modifiche oppure le norme tecniche alternative equivalenti;

b) le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, di cui al decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, per quanto applicabili alle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici sulle persone.

4. La valutazione del comitato etico in materia di indagini cliniche di dispositivi medici o di dispositivi medici impiantabili attivi deve tener conto anche delle previsioni di cui:

a) all'art. 7 ed agli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive modifiche;

b) all'art. 14 ed agli allegati VIII e X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche.

5. In caso di studi su prodotti alimentari, il comitato etico verifica che il trattamento del gruppo di controllo sia definito in base alle caratteristiche del prodotto oggetto dello studio e delle finalità dello studio stesso.

6. I componenti del comitato etico e il personale della segreteria tecnica sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 6.

Aspetti economici

1. Il comitato etico verifica che siano coperte da parte del promotore della sperimentazione tutte le spese aggiuntive per le sperimentazioni, i costi per le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso della struttura, per il materiale di consumo e i prodotti da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale, il dispositivo e altro materiale di consumo, di confronto o l'eventuale placebo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico.

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 7.

Comunicazione

1. Le regioni le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono per via telematica al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco l'elenco e la composizione dei comitati etici riorganizzati ai sensi del presente decreto.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono confermate le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2006 recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e successive modifiche, per quanto non disciplinato e non modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 383
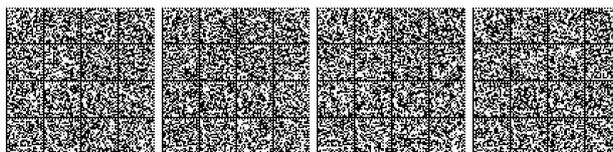
ALLEGATO

Per i CE che non hanno i tempi medi di ciascuno dei 3 anni la media del periodo è calcolata su l'anno/gli anni in cui il dato è presente.

	Comitato Etico	2009		2010		2011		Totale	
		PU	Tempo medio (gg)	PU	Tempo medio (gg)	PU	Tempo medio (gg)	PU	Tempo medio (gg)
1	CE dell'IRCCS Fondazione S. Raffaele del Monte Tabor di Milano	**41**	13	**51**	12	**47**	16	**139**	14
2	CE dell'A.O. Universitaria Pisana di Pisa	**35**	8	**40**	14	**35**	2	**110**	8
3	CE dell'A.O. Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna	**37**	46	**28**	12	**22**	23	**87**	29
4	CE dell'IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Tumori (INT) di Milano	**33**	33	**24**	24	**20**	22	**77**	27
5	CE della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	**23**	47	**20**	33	**31**	34	**74**	38
6	CE dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Universitario Gemelli di Roma	**33**	16	**16**	17	**25**	24	**74**	19
7	CE dell'A.O. Universitaria Senese di Siena	**18**	13	**19**	10	**25**	8	**62**	10
8	CE della Provincia di Modena	**25**	31	**19**	24	**13**	17	**57**	25
9	CE dell'A.O. Universitaria Careggi di Firenze	**19**	49	**19**	16	**16**	11	**54**	26
10	CE dell'A.O. Universitaria S. Martino di Genova	**14**	30	**16**	19	**23**	24	**53**	24
11	CE dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI)	**16**	29	**14**	15	**18**	16	**48**	20
12	CE dell'IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia	**13**	22	**17**	14	**15**	18	**45**	18
13	CE dell'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano	**14**	17	**15**	20	**16**	16	**45**	18
14	CE dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma	**14**	47	**13**	58	**17**	40	**44**	48
15	CE dell'A.O. di Padova	**8**	17	**15**	21	**20**	26	**43**	23
16	CE dell'A.O. Universitaria S. Giovanni Battista di Torino	**18**	23	**8**	13	**15**	45	**41**	29
17	CE della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di Roma	**13**	37	**7**	44	**16**	20	**36**	31
18	CE della Provincia di Parma	**16**	17	**13**	8	**7**	15	**36**	13
19	CE Carlo Romano dell'Università Federico II di Napoli	**16**	29	**10**	63	**9**	30	**35**	39
20	CE dell'A.O. Universitaria Integrata di Verona	**7**	20	**17**	16	**9**	15	**33**	17
21	CE delle Aziende Sanitarie dell'Umbria di Perugia	**13**	13	**12**	26	**8**	19	**33**	19
22	CE dell'A.O. Spedali Civili di Brescia	**16**	13	**9**	12	**7**	9	**32**	12
23	CE dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano	**11**	28	**8**	5	**12**	10	**31**	15
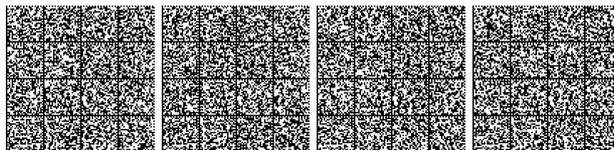
24	CE dell'A.O. Universitaria S. Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)	**10**	19	**15**	13	**6**	15	**31**	15
25	CE dell'A.O. S. Gerardo di Monza (MB)	**8**	16	**11**	21	**11**	4	**30**	13
26	CE dell'A.O. Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania	**6**	11	**7**	15	**14**	10	**27**	12
27	CE dell'A.O. Universitaria Maggiore della Carità di Novara	**9**	33	**11**	16	**6**	23	**26**	24
28	CE dell'A.O. S. Camillo-Forlanini di Roma	**8**	12	**12**	12	**5**	17	**25**	13
29	CE dell'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli	**13**	34	**4**	32	**8**	22	**25**	30
30	CE di Area Vasta Romagna e Istituto Scientifico Romagnolo Tumori (IRST) di Meldola (FC)	**10**	38	**8**	42	**7**	15	**25**	33
31	CE dell'IRCCS Fondazione Maugeri di Pavia	**11**	25	**5**	38	**8**	13	**24**	24
32	CE dell'IRCCS Istituto Gaslini di Genova	**12**	17	**6**	23	**6**	58	**24**	29
33	CE dell'Università D'Annunzio e della ASL Lanciano-Vasto-Chieti di Chieti	**12**	19	**5**	69	**7**	34	**24**	34
34	CE dell'A.O. Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi di Ancona	**8**	9	**9**	23	**6**	8	**23**	14
35	CE dell'Università Campus Bio-Medico di Roma	**8**	32	**5**	64	**9**	65	**22**	53
36	CE dell'A.O. S. Andrea di Roma	**5**	14	**9**	16	**6**	55	**20**	27
37	CE dell'A.O. Sacco di Milano	**6**	19	**4**	18	**10**	18	**20**	18
38	CE dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo	**6**	36	**6**	30	**7**	34	**19**	33
39	CE dell'IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano	**11**	16	**1**	2	**5**	30	**17**	19
40	CE dell'A.O. Universitaria della Seconda Università di Napoli	**7**	31	**6**	24	**3**	59	**16**	34
41	CE dell'A.O. Universitaria Policlinico Giaccone dell'Università di Palermo	**6**	54	**3**	19	**7**	28	**16**	36
42	CE della AUSL di Bologna	**8**	19	**3**	1	**3**	19	**14**	15
43	CE dell'A.O. Universitaria di Cagliari	**2**	29	**5**	18	**7**	27	**14**	24
44	CE dell'A.O. Universitaria Meyer di Firenze	**2**	19	**7**	13	**4**	54	**13**	27
45	CE dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (PN)	**5**	30	**4**	47	**4**	31	**13**	36
46	CE dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma	**6**	34	**4**	16	**3**	9	**13**	23
47	CE dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma	**4**	13	**5**	12	**4**	10	**13**	12
48	CE dell'A.O. Policlinico Consorziale di Bari	**8**	18	**3**	99	**1**	35	**12**	40
49	CE dell'A.O. Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine	**5**	72	**2**	21	**5**	14	**12**	39
50	CE dell'IRCCS Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova	**4**	23	**4**	22	**4**	19	**12**	21
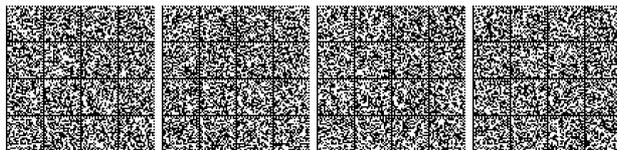
51	CE dell'IRCCS Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma	**3**	12	**3**	23	**5**	15	**11**	16
52	CE della Provincia di Ferrara	**3**	24	**3**	13	**4**	14	**10**	17
53	CE della Provincia di Reggio Emilia	**3**	25	**3**	29	**4**	12	**10**	21
54	CE della ASL della Provincia di Bergamo	**5**	32	**0**	0	**4**	22	**9**	28
55	CE dell'IRCCS Istituti Ortopedici Rizzoli (IOR) di Bologna	**1**	99	**6**	20	**2**	13	**9**	27
56	CE dell'IRCCS Istituto S. Raffaele Pisana di Roma	**3**	-	**5**	24	**1**	8	**9**	27
57	CE della AUSL 12 di Viareggio (LU)	**4**	12	**3**	10	**1**	15	**8**	12
58	CE della AUSL 8 di Arezzo	**4**	13	**1**	9	**3**	5	**8**	10
59	CE della Provincia di Vicenza	**3**	83	**3**	12	**2**	25	**8**	42
60	CE dell'A.O. OIRM/S. Anna di Torino	**1**	-	**5**	31	**1**	-	**7**	31
61	CE dell'A.O. S. Giuseppe Moscati di Avellino	**3**	33	**1**	23	**3**	21	**7**	26
62	CE dell'A.O. S. Paolo di Milano	**3**	57	**3**	14	**1**	13	**7**	32
63	CE dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova	**1**	25	**4**	44	**2**	20	**7**	34
64	CE dell'IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS)	**4**	16	**1**	-	**2**	31	**7**	34
65	CE della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	**2**	10	**2**	14	**2**	52	**6**	25
66	CE della ASL della Provincia di Milano 2 di Melegnano	**1**	19	**3**	26	**2**	23	**6**	24
67	CE della ASL di Sassari	**4**	13	**2**	36	**0**		**6**	21
68	CE della ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di Ancona	**1**	12	**3**	1	**2**	13	**6**	7
69	CE della AUSL RM/A di Roma	**2**	6	**2**	14	**2**	10	**6**	10
70	CE dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche nord	**2**	16	**2**	29	**2**	17	**6**	21
71	CE dell'IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Mondino di Pavia	**0**	0	**2**	17	**4**	25	**6**	22
72	CE dell'IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) e Ospedale S. Carlo di Roma	**3**	31	**1**	7	**2**	14	**6**	21
73	CE dell'IRCCS Ospedale Oncologico di Bari	**3**	31	**3**	24	**0**	0	**6**	28
74	CE della AUSL 4 di Prato	**1**	25	**2**	9	**2**	7	**5**	11
75	CE della Provincia di Treviso	**0**	0	**2**	14	**3**	32	**5**	25
76	CE dell'IRCCS Istituto Burlo Garofolo di Trieste	**4**	24	**1**	14	**0**	0	**5**	22
77	CE della ASL 3 Genovese di Genova	**1**	6	**2**	17	**1**	13	**4**	13
78	CE della ASL di Cagliari	**1**	28	**2**	4	**1**	6	**4**	11
79	CE della AUSL 1 di Massa e Carrara	**3**	8	**0**	0	**1**	17	**4**	10
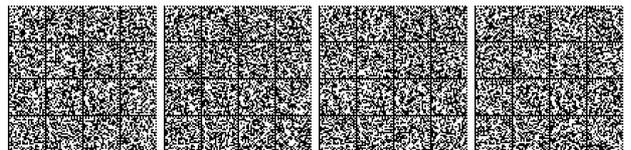
80	CE della AUSL 6 di Livorno	**2**	6	**2**	32	**0**		**4**	19
81	CE della AUSL di Pescara	**2**	64	**0**	0	**2**	19	**4**	42
82	CE della Provincia di Padova	**1**	6	**2**	13	**1**	22	**4**	14
83	CE della Provincia di Verona	**2**	45	**0**	0	**2**	11	**4**	28
84	CE dell'A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria	**0**	0	**3**	16	**1**	34	**4**	21
85	CE dell'A.O. Cardarelli di Napoli	**1**	61	**1**	5	**2**	28	**4**	31
86	CE dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano	**4**	19	**0**	0	**0**	0	**4**	19
87	CE dell'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese	**4**	29	**0**	0	**0**	0	**4**	29
88	CE dell'A.O. Ospedale di Lecco	**4**	26	**0**	0	**0**	0	**4**	26
89	CE dell'A.O. Ospedale S. Carlo di Potenza	**2**	50	**1**	80	**1**	65	**4**	61
90	CE dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo	**1**	3	**2**	5	**1**	15	**4**	7
91	CE dell'A.O. SS. Antonio e Biagio e Arrigo di Alessandria	**2**	19	**1**	-	**1**	-	**4**	19
92	CE dell'A.O. Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia	**3**	11	**0**	0	**1**	27	**4**	15
93	CE dell'A.O. Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste	**3**	16	**0**	0	**1**	8	**4**	14
94	CE dell'APSS di Trento	**0**	0	**3**	34	**1**	22	**4**	31
95	CE dell'Azienda Sanitaria di Firenze	**0**	0	**2**	1	**2**	20	**4**	11
96	CE dell'IRCCS Centro Cardiologico Monzino di Milano	**0**	0	**1**	18	**3**	19	**4**	19
97	CE dell'IRCCS Fondazione S. Lucia di Roma	**2**	8	**2**	24	**0**	0	**4**	16
98	CE dell'IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano	**0**	0	**1**	11	**3**	19	**4**	17
99	CE della ASL di Milano	**0**	0	**1**	11	**2**	30	**3**	24
100	CE della ASL LE di Lecce	**0**	0	**0**	0	**3**	18	**3**	18
101	CE della AUSL 2 di Lucca	**1**	28	**2**	14	**0**	0	**3**	19
102	CE della Fondazione Istituto S. Raffaele-Giglio di Cefalù (PA)	**0**	0	**1**	7	**2**	7	**3**	7
103	CE dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano	**0**	0	**0**	0	**3**	16	**3**	16
104	CE dell'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona	**2**	20	**1**	15	**0**	0	**3**	18
105	CE dell'A.O. Poma di Mantova	**0**	0	**3**	33	**0**	0	**3**	33
106	CE dell'A.O. S. Antonio Abate di Gallarate (VA)	**1**	12	**2**	11	**0**	0	**3**	11
107	CE dell'A.O. S. Maria degli Angeli di Pordenone	**2**	15	**0**	0	**1**	14	**3**	15
108	CE dell'A.O. Treviglio-Caravaggio di Treviglio (BG)	**2**	20	**1**	56	**0**	0	**3**	32
109	CE dell'A.O. Universitaria Policlinico Martino di Messina	**1**	153	**1**	104	**1**	64	**3**	107
110	CE dell'IRCCS Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani (INRCA) di Ancona	**1**	30	**1**	14	**1**	23	**3**	22
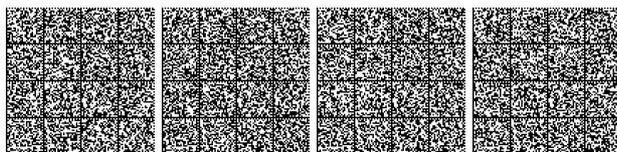
111	CE dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova	**1**	13	**0**	0	**2**	16	**3**	15
112	CE dell'Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie ad alta specializzazione (IsMeTT) di Palermo	**1**	124	**2**	23	**0**	0	**3**	57
113	CE dell'Università di Pavia	**2**	8	**1**	4	**0**	0	**3**	7
114	CE degli Ospedali Fatebenefratelli S. Giuseppe di Milano e Sacra Famiglia di Erba (CO)	**0**	0	**1**	17	**1**	-	**2**	17
115	CE della ASL 2 Savonese di Savona	**0**	0	**1**	28	**1**	22	**2**	25
116	CE della ASL BR di Brindisi	**1**	9	**1**	39	**0**	0	**2**	24
117	CE della ASL della Provincia di Brescia	**2**	24	**0**	0	**0**	0	**2**	24
118	CE della AUSL di Latina	**0**	0	**1**	37	**1**	6	**2**	22
119	CE dell'A.O. Brotzu di Cagliari	**0**	0	**1**	18	**1**	37	**2**	28
120	CE dell'A.O. Istituto Ortopedico Pini di Milano	**1**	1	**1**	7	**0**	0	**2**	4
121	CE dell'A.O. Ospedale Civile di Legnano (MI)	**1**	1	**0**	0	**1**	11	**2**	6
122	CE dell'A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo	**1**	63	**1**	58	**0**	0	**2**	61
123	CE dell'A.O. S. Filippo Neri di Roma	**1**	21	**1**	17	**0**	0	**2**	19
124	CE dell'ASP - Comprensorio Sanitario di Bolzano	**0**	0	**1**	14	**1**	-	**2**	14
125	CE dell'IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano	**0**	0	**1**	27	**1**	29	**2**	28
126	CE dell'IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (FG)	**0**	0	**1**	9	**1**	8	**2**	9
127	CE della ASL 4 Chiavarese di Chiavari (GE)	**0**	0	**0**	0	**1**	238	**1**	238
128	CE della ASL 4 di Teramo	**0**	0	**0**	0	**1**	15	**1**	15
129	CE della ASL BA di Bari	**1**	14	**0**	0	**0**	0	**1**	14
130	CE della ASL della Provincia di Monza e Brianza (MB)	**0**	0	**0**	0	**1**	135	**1**	135
131	CE della ASL di Olbia	**0**	0	**0**	0	**1**	34	**1**	34
132	CE della ASL NA/1 di Napoli	**0**	0	**0**	0	**1**	5	**1**	5
133	CE della ASL TO/2 di Torino	**1**	12	**0**	0	**0**	0	**1**	12
134	CE della ASP di Catania	**0**	0	**0**	0	**1**	7	**1**	7
135	CE della ASREM di Campobasso	**0**	0	**1**	17	**0**	0	**1**	17
136	CE della AUSL 3 di Pistoia	**1**	7	**0**	0	**0**	0	**1**	7
137	CE della AUSL di Viterbo	**0**	0	**1**	15	**0**	0	**1**	15
138	CE della AUSL RM/C di Roma	**0**	0	**1**	6	**0**	0	**1**	6
139	CE della Provincia Religiosa di S. Pietro Fatebenefratelli di Roma	**0**	0	**0**	0	**1**	96	**1**	96

140	CE dell'A.O. della Provincia di Pavia	**1**	6	**0**	0	**0**	0	**1**	6
141	CE dell'A.O. di Cosenza	**0**	0	**1**	83	**0**	0	**1**	83
142	CE dell'A.O. di Desio e Vimercate (MB)	**0**	0	**0**	0	**1**	43	**1**	43
143	CE dell'A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA)	**0**	0	**1**	8	**0**	0	**1**	8
144	CE dell'A.O. Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano	**0**	0	**1**	-	**0**	0	**1**	/
145	CE dell'A.O. per l'emergenza Cannizzaro di Catania	**1**	8	**0**	0	**0**	0	**1**	8
146	CE dell'A.O. S. Anna di Como	**0**	0	**1**	7	**0**	0	**1**	7
147	CE dell'A.O. Salvini di Garbagnate Milanese (MI)	**1**	97	**0**	0	**0**	0	**1**	97
148	CE dell'A.O. Santobono-Pausilipon di Napoli	**0**	0	**0**	0	**1**	9	**1**	9
149	CE dell'A.O. Universitaria Mater Domini di Catanzaro	**0**	0	**0**	0	**1**	47	**1**	47
150	CE dell'ARNAS Garibaldi di Catania	**0**	0	**0**	0	**1**	-	**1**	/
151	CE dell'ASS 1 Triestina di Trieste	**1**	88	**0**	0	**0**	0	**1**	88
152	CE delle Istituzioni Ospedaliere Cattoliche (CEIOC) di Brescia	**0**	0	**0**	0	**1**	14	**1**	14
153	CE dell'IRCCS Ospedale S. Camillo di Venezia	**0**	0	**1**	13	**0**	0	**1**	13
154	CE dell'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma	**1**	84	**0**	0	**0**	0	**1**	84
155	CE dell'IRCCS Multimedica di Sesto S. Giovanni (MI)	**1**	3	**0**	0	**0**	0	**1**	3

13A03474
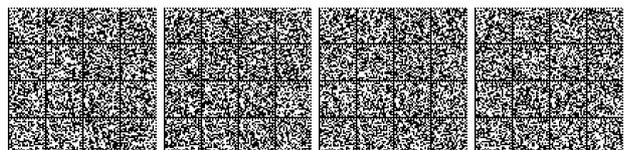
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 2013.

Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima (Maritime security) in relazione alle misure urgenti antipirateria.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 18 giugno 2004, ove all'art. 1 attribuisce al Corpo delle capitanerie di porto compiti in materia di sicurezza marittima di cui al capitolo XI-2 SOLAS ed al codice ISPS, nonché quelli dell'Autorità competente per la sicurezza e punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004, sono attribuiti al Corpo delle capitaneria di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle nazioni unite. Misure urgenti antipirateria;

Visto il decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, con il quale si determinano le modalità attuative dell'art. 5, commi 5 e 5-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre 2011 recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto;

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry»;

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1405/rev.2, del 25 maggio 2012, emanata dall'IMO ed avente ad oggetto: «Revised interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»;

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1406/rev. 2, del 25 maggio 2012 emanata dall'IMO avente ad oggetto: «Revised interim recommendations for flag states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»;

Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilità dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali, come individuate con il decreto 1° settembre 2011 del Ministro della difesa;

Ritenuto necessario stabilire le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° reparto - Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative all'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) ed all'impiego delle guardie giurate, come individuate dal Decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, a bordo delle unità di bandiera nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali, a rischio pirateria, come individuati dal decreto del Ministero della difesa, in data 1° settembre 2011 e successivi emendamenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato:

a) amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - 6° reparto Sicurezza della navigazione;

b) autorità marittime: gli uffici locali di cui all'art. 16 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

c) convenzione SOLAS 74: convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni;

d) company: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;

e) armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;

f) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio dei certificati statutari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;

g) organismo affidato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;

h) ente tecnico: così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera *f)* della legge 5 giugno 1962, n. 616;

i) codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;

j) codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata;

k) codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei governi contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, così come emendato e per quanto applicabile;

l) Nuclei militari di protezione (NMP): il personale militare di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

m) Guardie giurate - Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP): il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
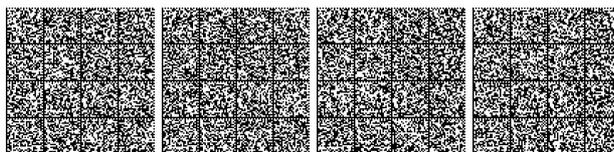
n) istituto di vigilanza privata - Privately Maritime Security Company (PMSC): istituto di vigilanza privata di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, autorizzato ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

o) SSP: come definito dalla regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities).

Art. 3.

Nucleo militare di protezione e Guardie giurate

1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione e le Guardie giurate che imbarcano a bordo delle unità di cui all'art. 1 del presente decreto, assumono la qualità di «personale diverso dall'equipaggio e dai passeggeri» («other persons»), come individuato nella regola 2 (e) (i) del capitolo I della Convenzione SOLAS 74.

2. A tale scopo il comandante della nave redige, prima dell'imbarco del predetto personale, un'apposita lista contenente le generalità dei singoli componenti il Nucleo militare di protezione con la qualifica di Personale governativo militare (Government Military Personnel) ovvero con le generalità delle guardie giurate con la qualifica di Personale di sicurezza privato di protezione (Privately Contracted Armed Security Personnel).

Art. 4.

Locale deposito munizioni

1. Le unità che richiedono l'imbarco del Nucleo militare di protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «esplosivi» di cui al codice IMDG.

Il locale per il deposito e trasporto di munizioni è dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'organismo autorizzato della nave.

Le unità di cui all'art. 1, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'ente tecnico.

L'idoneità e conformità del locale è dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/enti preposti.

2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si rinvia altresì a quanto previsto nel decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e munizioni.

Art. 5.

Valutazione rischi che riguardano la nave, il personale e relative contromisure

1. La valutazione dei rischi connessa con l'imbarco, a bordo delle unità del munizionamento in possesso del personale di cui all'art. 1, è sviluppata dalla Company per ogni singola nave, ai sensi della vigente normativa in materia. La stessa è altresì eseguita conformemente alla «procedura standard» sviluppata dalla Company in aderenza alle previsioni contenute nella risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008 ed MSC 1/Circ. 1405/rev. 2 del 25 maggio 2012 e successive modifiche.

2. Qualora dalla valutazione dei rischi eseguita si rende necessario apportare modifiche sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure ISM, è indispensabile acquisire una nuova conformità del manuale ISM. L'avvenuta valutazione è riportata sia nel manuale ISM che nelle procedure.

Art. 6.

Misure di sicurezza marittima

1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo delle unità, del personale di cui all'art. 1, per ciò che attiene la sicurezza marittima, è condotta attraverso l'uso di apposite procedure e misure aggiuntive da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Le revisioni al SSP di cui al comma 1 sono presentate per l'approvazione del capo del Compartimento marittimo competente, ai sensi della normativa vigente in materia, alla prima favorevole occasione e comunque non oltre la data della prima visita periodica o di rinnovo dell'ISSC.

Art. 7.

Dotazioni di salvataggio

1. L'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate a bordo delle unità, di cui all'art. 1, avviene nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unità.

2. È facoltà dell'amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni e limitatamente al solo impiego dei Nuclei militari di protezione, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla regola 5 del capitolo I ed, in analogia alle previsioni della regola 21.1.1.1 del capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.

Art. 8.

Training e familiarizzazione

Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione e le Guardie giurate ricevono, all'imbarco, una adeguata familiarizzazione che includa, almeno i seguenti argomenti:

protocollo delle comunicazioni di routine;

caratteristiche specifiche dell'unità e pericolosità intrinseche;

dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.

Deve partecipare, altresì, entro 24 ore dalla partenza, almeno ad una esercitazione di abbandono nave.

Art. 9.

Assicurazione

La copertura assicurativa è conforme alla normativa vigente in materia ed in linea con i contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2.

Art. 10.

Comando e controllo

La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che il comando e la struttura di controllo che coinvolge l'operatore commerciale, il comandante, l'equipaggio ed il team leader del nucleo sia chiaramente definito e documentato.

A tal proposito, nella predisposizione della documentazione e procedure necessarie, devono essere utilizzati i contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2.

Art. 11.

Controllo delle armi ed uso della forza

La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che il controllo delle armi a bordo dal momento dell'imbarco fino allo sbarco e l'eventuale uso della forza avvenga secondo le norme nazionali vigenti nonché, se non in contrasto, in applicazione dei contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.11-5.12 , 5.13-5.15).

Art. 12.

Rapportazione e registrazione

La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che:

il comandante della nave sia edotto sull'obbligo di registrare gli eventi ed ogni circostanza relativa alla presenza a bordo dei nuclei secondo le modalità previste dal Codice della navigazione, dalla normativa di settore e di quanto espressamente previsto dalla MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.16-5.17);

in caso di incidente, il capo nucleo delle Guardie giurate sia edotto sull'obbligo di redigere un rapporto completo supportato — per quanto possibile — da materiale fotografico e/o video (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, punti 2 5.16-5.18);

il team, al termine di ogni turno di servizio, rediga un rapporto dettagliato dell'attività esperite (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, punto 5.15);

il comandante della nave dichiari alle autorità militari l'intenzione di transitare o il transito nell'area a rischio con a bordo le Guardie giurate.

Art. 13.

Dichiarazione di conformità

L'armatore o la company che intende procedere all'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate inoltra all'amministrazione una dichiarazione di conformità al presente decreto, come da facsimile allegato, almeno 96 (novantasei) ore prima dell'imbarco.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, se ritenuto necessario, sarà soggetto a revisione entro 6 mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta salva l'eventuale emanazione di nuove e più stringenti norme di settore in campo internazionale, comunitario e nazionale.

2. Il decreto dirigenziale n. 963 del 7 ottobre 2011 è abrogato.

Roma, 3 aprile 2013

Il comandante generale
CACIOPPO
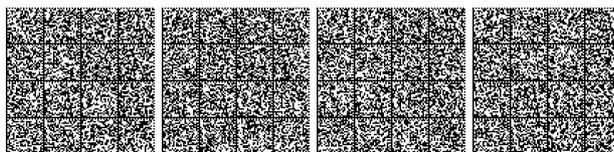
ALLEGATO

Al Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto
Guardia Costiera
6° Reparto – Sicurezza della Navigazione –
Via dell'Arte, 16
00144 – ROMA
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)
(e-mail (alternativa): reparto6@mit.gov.it)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il/la sottoscritta______________________________ nato/a a ____________________ il ____________________ residente a ____________ prov. ________________ in via/piazza[1] ____________________ in qualità di armatore/rappresentante della società di navigazione/gestione[1]______________________________ in possesso del certificato di gestione (DOC) numero ____________rilasciato da ______________________________ il ______ con validità al ____________________ [2]

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:

ai fini dell'imbarco del personale indicato all'art. 3 del D.D. _____ che, la motonave/motopesca[1], come meglio indicata/o[1] nell'allegata scheda, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto in data ________________

IL DICHIARANTE

____

1 Cancellare come appropriato

2 Compilare solo nei casi previsti

Scheda allegata alla dichiarazione di conformità

Nome nave: ______________________ Tipo nave: ______________________

Data imp. Chiglia: ______________ Uff. d'iscrizione______________n. matr. O registro________

n. IMO ______________ Nom. Int. ______________ MMSI ______________________

Abilitazione (I.L.,I.B., IC, Naz. Cost, Naz.Lit, Speciale, ecc. ______________________

n. persone trasportabili: ____________T.S.L. o G.T. ______________ T.S.N. ______________

n. passeggeri: ______________ Potenza HP (Kw): ______________ Lunghezza (ft. O tra le pp.) : ______________________ n. equipaggio: ______________

Si allega, altresi, la seguente documentazione:

1.dichiarazione di conformità rilasciata dal O.R./Ente Tecnico ______________ n. __________
In data ______________ valida fino al ______________;

2.certificato ______________________ (2) rilasciato da ______________ (3)n. __________
In data ______________________ validità ______________

3.valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all.art. 5 del decreto n. __________
In data ______________ del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

4.liste: equipaggio (crew list), passeggeri (passenger list), e personale indicato all'art. 3 del D.D. ______(other than persons).

Data: ______________________

____

FIRMA

(1) cancellare in modo appropriato
(2) indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell'unità
(3) indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato

13A03472

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2013.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria.

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive.

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Considerato che, per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo, i responsabili della conservazione in purezza hanno comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza della varietà e che, a livello generale, le stesse non rivestono particolare interesse.

Ritenuto di dover procedere in conformità.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreto a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	**Varietà**	**SIAN**	**Responsabile conservazione in purezza**	**DM iscrizione o rinnovo**
Pomodoro	Rosso Tovel	1983	Sementi Samoggia S.r.l.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Pomodoro	Red Express	1265	Sementi Samoggia S.r.l.	09/02/2012 (N. 2991) - G.U. N. 56 del 07/03/2012
Melanzana	Morisca	1658	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Fagiolo	Flash	928	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008
Fagiolo	Fresh	929	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	21/03/2011 (N. 6438) - G.U. N. 91 del 20/04/2011
Fagiolo	Latemar	937	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Fagiolo	Rambo	954	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008
Fagiolo	Ranger	1915	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Fagiolo	Superstar	1918	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Fagiolo	Vampire	967	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Fagiolo	Volcano	2066	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Cavolo broccolo	Frontiera	2023	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Cavolo broccolo	Rabs	2861	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009

Cavolo broccolo	West	2860	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009
Carota	Birka	848	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Carota	Efeso	2038	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Carota	Matra	1333	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Carota	Spider	1654	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Cavolfiore	Cardin	2040	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Radicchio	Floriana	1655	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Radicchio	Gardenise	1689	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Radicchio	Ginevra	2028	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Zucchino	Aden	2862	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008
Zucchino	Blitz	2655	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Zucchino	Blackjack	803	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Zucchino	Cecco	2657	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Zucchino	Giove	3148	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	21/09/2011 (N. 20003) - G.U. N. 243 del 18/10/2011
Zucchino	kos	2518	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002
Zucchino	Lorenzo	2593	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	06/03/2003 - G.U. N. 104 del 07/05/2003
Zucchino	Smeraldo	2074	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Zucchino	White lady	1938	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Cetriolo	New pioneer	1358	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Cetriolo	Sweetslice	1369	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Indivia	Verde fiorentina	425	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010

Finocchio	Plinio	2507	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/12/2002 - G.U. N. 20 del 25/01/2003
Lattuga	Borneo	2091	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Lattuga	Creta	2	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Lattuga	Fox	1642	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Lattuga	Grenada	1628	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Lattuga	Lorca	2148	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Lattuga	Luzon	1641	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Lattuga	Malta	2135	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Lattuga	Mikonos	2041	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Lattuga	Terry	1656	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Lattuga	Texada	2213	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Lattuga	Tundra	2095	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Lattuga	Venere	2008	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
Melone	Altamira	2513	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002
Melone	Giulia	2433	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Melone	Gustoso	3015	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010
Melone	Harper hybrid	507	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Melone	Roy	1661	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Melone	Samba	1660	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Melone	Vesna	2425	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Cipolla	Mitria	1911	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003
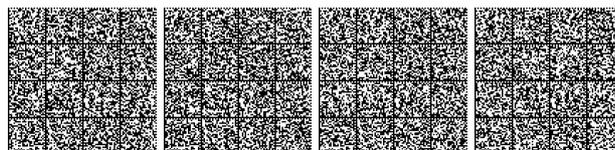
Cipolla	Texas grano 502	1379	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Peperone	Boxer	1683	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Peperone	Bronx	2430	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Peperone	Falcon	2168	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Peperone	Flipper	1663	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Peperone	Magenta	1664	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Peperone	Niko	1665	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Peperone	Rubro	1076	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008
Pisello	Paladio	1647	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Spinacio	Gladiator	1306	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008
Mais dolce	Lara	3045	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	26/02/2010 - G.U. N. 74 del 30/03/2010
Pomodoro	Allfresh 1110	2832	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007
Pomodoro	Allfresh 1125	2649	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	Allfresh 1130	2635	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	01/03/2004 - G.U. N. 66 del 19/03/2004
Pomodoro	Allfresh 915	2592	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	23/12/2002 - G.U. N. 30 del 06/02/2003
Pomodoro	Allfresh 935	2648	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	Amur	1126	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Arnika	2069	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Aspion	2104	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Atomic	2252	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Beefmaster VFN	1448	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010

Pomodoro	Beldor	1130	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	21/03/2011 (N. 6438) - G.U. N. 91 del 20/04/2011
Pomodoro	Bocadillo	2903	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009
Pomodoro	CA.RI.BE.	1460	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Cal ace	1451	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Cal J	1452	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Carmos	2431	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Pomodoro	Carrera	1667	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Chef	1461	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Datterino	2514	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002
Pomodoro	Doppiopi	2515	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002
Pomodoro	Frutodulce	2901	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009
Pomodoro	Fuego	2508	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002
Pomodoro	Genesis	1676	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Gibson	1672	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Giuny	2468	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2012 (N. 2991) - G.U. N. 56 del 07/03/2012
Pomodoro	Goblin	1581	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	Golf	2070	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Hypeel 224	1474	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Hysioux	2830	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007
Pomodoro	Indo	1181	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Iride	1183	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008

Pomodoro	Italdor	2134	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Letos	2426	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Pomodoro	Lillo	2652	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	Marlene	2636	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	01/03/2004 - G.U. N. 66 del 19/03/2004
Pomodoro	Missouri	1198	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Niuro	2653	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	Nohal	2855	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008
Pomodoro	Pecal AF	3011	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010
Pomodoro	Pelee	1249	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Petra	1674	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Pilar	2428	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Pomodoro	Proton	1675	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Randy	2834	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007
Pomodoro	Red river	1490	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Red setter	1270	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Pomodoro	Redondino	2651	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	Ribes	2071	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Rio Fuego	1276	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Rio Grande	1494	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Ris 8	2829	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007
Pomodoro	Ruby Red	2726	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006

Pomodoro	Sabrosito	2902	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009
Pomodoro	Small fry VFN	691	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	Tess	2255	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Pomodoro	Tikal	2856	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008
Pomodoro	Turner	1671	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Pomodoro	Zeppelin	1673	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Anguria	Chica	2647	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Anguria	Jade	1	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Anguria	Jubilee	22	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010
Anguria	Madera	23	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Anguria	Mara	1652	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Anguria	Marilu	2645	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Anguria	Meringa	2646	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005
Anguria	Planet	1653	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005
Anguria	Puma	2020	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004
Anguria	Royal fresh hybrid	27	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Anguria	Starlet	2434	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011
Anguria	Tiger	2080	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006
Anguria	Vanity	1648	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A03621
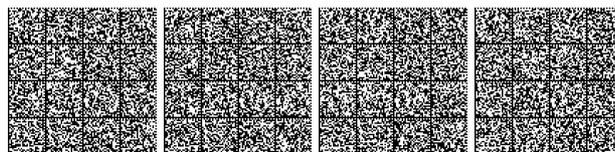
DECRETO 10 aprile 2013.

Modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, Legge 30 dicembre 2008 n. 205;

Visto in particolare l'articolo 4-*quinquiesdecies* del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali è previsto il termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'articolo 4-*quinquiesdecies* del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;

Visto che il citato articolo 4-*quinquiesdecies* prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione dell'art. 4-*quinquiesdecies* Legge 205/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013;

Considerato che il citato DM 6 marzo 2013 non tiene conto della inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana, inclusa la ricotta;

Ritenuto necessario includere la lavorazione dei sottoprodotti o derivati del latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana all'interno degli stabilimenti che producono Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Decreta:

Art. 1.

Separazione degli stabilimenti
di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 4-*quinquiesdecies* del D.L. 171/2008, come convertito dalla legge n. 205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. È vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari .

2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP è vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di cui al precedente comma 1 e ad esse esclusivamente dedicate.

3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma 1 entro il 30 giugno 2013.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione dell'art. 4-*quinquiesdecies* Legge 205/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* de della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03475

DECRETO 10 aprile 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Abbacchio Romano» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta "Abbacchio Romano";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 1174/2012 della Commissione del 5 dicembre 2012, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. "Abbacchio Romano", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Abbacchio Romano", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1174/2012 della Commissione del 5 dicembre 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta "Abbacchio Romano", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta
«Abbacchio Romano»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Abbacchio Romano" è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la carne di "Abbacchio Romano" presenta le seguenti caratteristiche:

- Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
- Tessitura: fine;
- Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione dello "Abbacchio Romano" devono avvenire in tutto il territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, macellatori e sezionatori/confezionatori in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità da monte a valle della filiera produttiva. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di Abbacchio Romano IGP dovranno essere identificati, non oltre 20 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo; Tutte le persone,
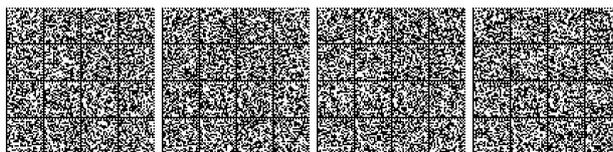
fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima

La materia prima dell' "Abbacchio Romano" è costituita dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci.

Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età

Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia:

- Agnello "da latte" (sino ai 8 kg di peso morto)

Metodo di allevamento

Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E' consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione.

Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.

Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Nel periodo estivo, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

Macellazione

L'attività di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrà avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovrà essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

La carcassa di "Abbacchio Romano" deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche:

- Peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg;
- Colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);
- Consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
- Colore del grasso: bianco;
- Consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20°C);
- Copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni.

L'agnello designato dall'Indicazione Geografica Protetta "Abbacchio Romano", può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

- Intero;
- Mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;
- Spalla;
- Coscio;
- Costolette;
- Testa e coratella (cuore, polmone e fegato)

Il porzionamento può essere effettuato anche al di fuori della zona geografica di produzione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

1.1. Fattori naturali

6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:

- rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
- temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;
- precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800- 2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all'alimentazione degli agnelli, e di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

1.2. Fattori Umani

Il prodotto Abbacchio Romano ha, fin dai tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall'importanza che l'allevamento ovino ha nell'economia e nelle tradizioni dell'intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. Infatti, il prodotto, fin dai tempi più antichi, ha una notevole influenza sulla gastronomia regionale. Infatti esso risulta avere un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale questo legame è dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come oggetto l'abbacchio romano e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio. Particolare è anche l'utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere univoco. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappini «si chiama abbacchio il figlio della pecora ancora lattante o da poco slattato; agnello il figlio della pecora presso a raggiungere un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l'uno e l'altro si chiamano agnello». Anche una serie di operazioni che vengono eseguite sull'abbacchio sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio sbacchiatura o abbacchiatura (macellazione degli abbacchi).

Gli elementi che comprovano la storia e tradizione del prodotto Abbacchio Romano sono costituiti da:

2. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

- A Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore.
- Nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini.
- I Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla calura estiva.

- Nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale Carlo Rezzonico, per regolare la vendita degli abbacchi.

- Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se va» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla settimana di passione.

- La Repubblica romana nel 1798 sanci' la liberta' di abbacchiare-

- Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia».

3. Riferimenti culturali:

- Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che e' «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi»;

- Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita degli abbacchi;

- Nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti.

4. Riferimenti statistici:

- Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli

- Nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava 115.000 anime.

- Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ... spese ...introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772».

- La CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963;

- L'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni ovine», decreto ministeriale del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971.

5. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

- la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle

- la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilita' di masseria siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.

6. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della Regione Lazio:

- Dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»;

- Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora.

7. Riferimenti gastronomici:

- l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase stupenda «... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba, piu' di latte ripieno di sangue...» fa parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al presente disciplinare di produzione è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006, dalla struttura di controllo denominata "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma – Area V – Certificazione di prodotti agroalimentari, con sede in Roma (RM), Via Appia Nuova, 218, tel. +39 0652082051, Fax +39 06 52082493, e-mail: lcm.certificazioneprodotti@rm.camcom.it.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La carne di "Abbacchio Romano" deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita al taglio o confezionata, secondo i tagli di cui all'art. 5.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni in conformità alle prescrizioni del normativa comunitaria vigente e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- la designazione "Abbacchio Romano" deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice;

- il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli;

- il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all'interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi "I.G.P.". In basso, all'interno del perimetro quadrato, è riportata l'indicazione del prodotto "ABBACCHIO" in caratteri maiuscoli di colore giallo, e "ROMANO" a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati all'Art.9.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione "Abbacchio Romano " deve figurare in lingua italiana.

Art. 9.

Logo

INDICE COLORIMETRICO:					
COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA			
		C	M	Y	N
ROSSO SCURO	1805CVC	0%	91%	100%	23%
ROSSO	1797CVC	0%	94%	94%	6%
VERDE	361CVC	76%	0%	91%	0%
GIALLO		0%	15%	94%	0%
	116CVC				
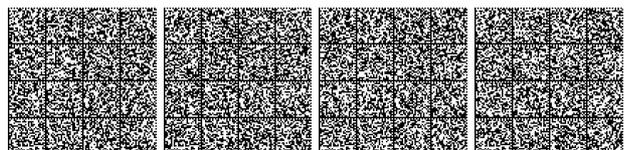
13A03476

DECRETO 11 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.», in Roma ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 509/2006;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite» di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2010, relativo alla «approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010, con il quale l'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo per il prodotto STG «Pizza Napoletana», registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 aprile 2010, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Vista l'istanza presentata in data 4 aprile 2013 dall'organismo denominato «Agroqualità SpA», intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli per il prodotto STG «Pizza Napoletana»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per il prodotto STG «Pizza Napoletana», registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Art. 2.

1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Agroqualità SpA» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

2. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Agroqualità SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 13 aprile 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A03620

DECRETO 11 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl – Istituto di Certificazione della Qualità», in Milano ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 509/2006;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 34/7 del 5 febbraio 2010 con

il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite» di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2010, relativo alla «approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010, con il quale l'organismo denominato «Certiquality Srl - Istituto di Certificazione della Qualità» con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo per il prodotto STG «Pizza Napoletana», registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 aprile 2010, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Vista l'istanza presentata in data 10 aprile 2013 dall'organismo denominato «Certiquality Srl», intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli per il prodotto STG «Pizza Napoletana»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality Srl - Istituto di Certificazione della Qualità» con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per il prodotto STG «Pizza Napoletana», registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Art. 2.

1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Certiquality Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

2. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Certiquality Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 13 aprile 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A03622

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Oikos S.c. a r.l. - in liquidazione», in Villaga.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 9 febbraio 1993 con il quale la società cooperativa «Oikos S.C.A.R.L. - in liquidazione», con sede in Villaga, frazione Pozzolo (Vicenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Orazio Bastianello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 luglio 2012, pervenuta in data 27 luglio 2012, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luca Girotto, nato a Treviso, il 31 gennaio 1973, domicilialo in Paese (Treviso), Via Brandi n. 8, in sostituzione del dott. Orazio Bastianello, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03212

DECRETO 14 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa San Lazzaro - società cooperativa» in liquidazione, in Isernia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 20 settembre 2011, n. 499/2011, con il quale la società cooperativa «Cooperativa San Lazzaro - Società Cooperativa», con sede in Isernia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Stefano Maggiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 luglio 2012, pervenuta in data 3 luglio 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968, ivi domiciliato in Via De Demonicis s.n.c., in sostituzione del dott. Stefano Maggiani, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03265

DECRETO 14 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Conceria - tintoria Venditti - società cooperativa» in liquidazione, in Isernia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante iL regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 20 settembre 2011 n. 500/2011 con il quale la società cooperativa «Conceria - Tintoria Venditti - Società cooperativa», con sede in Isernia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Stefano Maggiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 luglio 2012, pervenuta in data 3 luglio 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico:

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n, 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968, ivi domiciliato in Via De Demonicis snc, in sostituzione del dott. Stefano Maggiani, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo. ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03266

DECRETO 14 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Filatura Spaghi Sisal - società cooperativa a r.l., in sigla Fispas - soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Dronero.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1990 con il quale la società cooperativa "Filatura Spaghi Sisal - Società Cooperativa a r.l. in sigla Fispas - Soc. Coop. a r.l.", con sede in Dronero (CN) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Roberto Governa ne è stato nominato Commissario liquidatore;

Vista la nota in data 17 ottobre 2012, pervenuta in data 31 ottobre 2012, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gii enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, domiciliata in Chiusa di Pesio (CN), via San Bartolomeo n. 17, in sostituzione del dott. Roberto Governa, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

li presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03268

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CPR Costruzioni - società cooperativa» in liquidazione, in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135;

Visto il D.D. del 4 luglio 2012 n. 508/2012 con il quale la società cooperativa «CPR Costruzioni Società cooperativa (in liquidazione)», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Domenica Rita Larotonda ne è stata nominata commissario liquidatore:

Vista la nota in data 1° ottobre 2012, pervenuta in data 2 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico:

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'Avv. Angelo Schittulli, nato a Bari, il 21 aprile 1974, ivi domiciliato in Via Principe Amedeo. n. 25, in sostituzione della dott.ssa Domenica Rita Larotonda, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
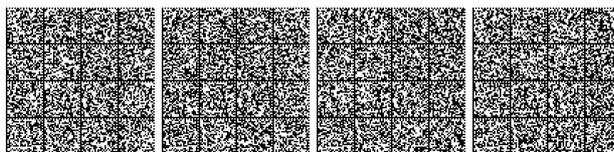
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03267

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euro Work soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Soresina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 27 aprile 2011 n. 163, con il quale la società cooperativa "Euro Work Soc. Coop. a r.l.", con sede in Soresina (CR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sergio Rotundo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 agosto 2012, pervenuta in data 20 settembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vita; è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Fabrizio Fiore, nato a Napoli il 26 settembre 1967, domiciliato in Milano, via Matteo Bandello n. 5, in sostituzione dell'avv. Sergio Rotundo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03269

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Piping Service - piccola società cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Castiglione Olona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 n. 80/2006, con il quale la società cooperativa "Piping Service Piccola Società Cooperativa a r.l.", con sede in Castiglione Olona (VA) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Giacomo Falcone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2006 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 539/2006, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa l'avv. Marco De Rossi, in sostituzione del dott. Giacomo Falcone:

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205, del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 29 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 37 l. fall.;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Marco De Rossi e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco De Rossi, già nominato commissario liquidatore della società cooperativa - "Piping Service Piccola Società Cooperativa a r.l.", con sede in Castiglione Olona (VA), con decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 539/2006, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Marco Bellora, nato a Milano il 25 marzo 1961 residente a Gallarate (VA) in via Padre Lega n. 16/A in sostituzione dell'avv. Marco De Rossi, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03270

DECRETO 28 marzo 2013.

Annullamento del decreto 23 ottobre 2012, relativo alla «Discoop società cooperativa trasporti e distribuzione a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 23 ottobre 2012 con il quale la società «Discoop Cooperativa Trasporti e Distribuzione a r.l.» con sede a Roma è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile e il dott. Michele Bianco ne è stato nominato Commissario Governativo;

Preso atto che, come segnalato dal dott. Michele Bianco in data 26 novembre 2012 e ad oggi risultante dalla Camera di Commercio di Roma, la cooperativa è stata posta in liquidazione in data 16 ottobre 2012, anteriormente all'emissione del decreto di gestione commissariale;

Rilevato che, alla data di emissione del decreto di gestione commissariale, 23 ottobre 2012, dalla visura camerale non risultava lo stato di liquidazione, né la cooperativa aveva inviato alcuna comunicazione in merito, all'Attività di vigilanza;

Considerato che la società «Discoop Cooperativa Trasporti e Distribuzione a r.l.» non può essere destinataria del provvedimento trovandosi già in stato di liquidazione e che l'incarico assegnato al dott. Michele Bianco risulta pertanto non eseguibile;

Ritenuta la necessità di annullare il succitato provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 23 ottobre 2012 con il quale la società «Discoop Società Cooperativa Trasporti e Distribuzione a r.l.» con sede in Roma, codice fiscale n. 04457681007, costituita in data 29 gennaio 1993, è stata posta in gestione commissariale, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03647

DECRETO 28 marzo 2013.

Scioglimento della «Cooperativa sociale la Stella "ONLUS" - Società cooperativa», in Rotondi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 5 ottobre 2010 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 18 gennaio 2011 prot. n. 7360, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale La Stella "ONLUS" - Società Cooperativa» con sede in Rotondi (AV), costituita in data 23 novembre 1998, codice fiscale n. 02133480646, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (AV), viale dei Tigli n. 26/7 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti legge.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03649

DECRETO 28 marzo 2013.

Annullamento del decreto 27 febbraio 2012 di scioglimento della «Benessere e sport a responsabilità limitata», in Campotosto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto direttoriale 27 febbraio 2012 con il quale la società «Benessere e Sport a responsabilità limitata» con sede in Campotosto (AQ), codice fiscale n. 01598070660 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Paolo Grilli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto di quanto comunicato dal legale rappresentante ai fini della revoca del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità adottato in data 27 febbraio 2012 sopra citato;

Rilevata l'oggettiva difficoltà e disagio subito dal sodalizio in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito l'Aquila in data 6 aprile 2009, che hanno compromesso l'operatività della cooperativa impedendo agli organi di rispettare i termini previsti per gli adempimenti civilistici relativi al deposito dei bilanci d'esercizio;

Preso atto delle dichiarazioni del Commissario liquidatore dott. Paolo Grilli rese con nota pervenuta in data 28 febbraio 2013;

Valutata positivamente la richiesta di revoca formulata dal legale rappresentante con nota pervenuta in data 31 gennaio 2013;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 61/SAA/2012 del 27 febbraio 2012 con il quale la società «Benessere e Sport a responsabilità limitata» con sede in Campotosto (AQ), codice fiscale n. 01598070660 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03650

DECRETO 5 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Restructura società cooperativa», in Atena Lucana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° marzo 2013 nella quale il legale rappresentante dichiara lo stato di insolvenza della società «Restructura società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 marzo 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 16 marzo 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Restructura società cooperativa», con sede in Atena Lucana (SA) (codice fiscale 03106600657) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (SA) il 22 marzo 1955, e domiciliato in Salerno, viale San Felice, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03648

DECRETO 5 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.T. Società cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione del legale rappresentante in data 4 ottobre 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.A.T. Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 15 gennaio 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
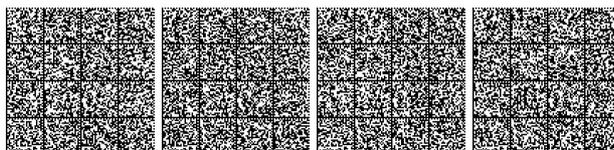
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.T. Società Cooperativa», con sede in Parma (codice fiscale n. 03055180370) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Piermarioli, nata a Parma il 2 novembre 1975 ed ivi domiciliata in Galleria Polidoro, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03651

DECRETO 9 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo Certificazioni S.r.l., in Imola, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la prontà «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società Certificazioni S.r.l di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di valutazione di conformità di cui alla citata direttiva 95/16/CE, e relativa integrazione per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi protocolli n. 43044 del 13 marzo 2013 e n. 50717 del 27 marzo 2013;

Acquisita la delibera del 4 marzo 2013 (DC2013UTL158-Prot. MISE n. 39296 del 6 marzo 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società Certificazioni S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Certificazioni S.r.l., con sede in via I Maggio, 86/C - 40026 IMOLA (BO), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 4 marzo 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 9 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03624
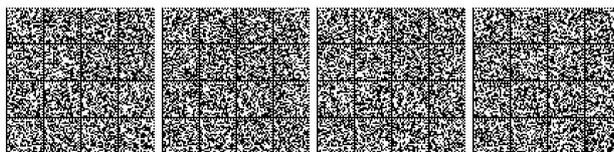
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 143/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e delle Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare l'art. 3-*ter*, comma 7, che autorizza la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato, n. 141 che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012, dispone l'accantonamento di 38.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, da ripartire per le finalità individuate in delibera sulla base di specifica proposta del Ministero della salute;

Vista la nota del Ministro della salute del 10 dicembre 2012, n. 10099, con la quale è stata trasmessa la specifica proposta di riparto tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano di risorse pari a 38.000.000 di euro per l'anno 2012, destinate al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali;

Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata sancita nella seduta del 6 dicembre 2012 (Rep. atti n. 140/CU);

Considerato che nella proposta in esame viene precisato che i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2012, pari a 38.000.000 di euro, si basano per il 50 per cento sulla popolazione residente in ciascuna Regione e Provincia autonoma e per il restante 50 per cento sul numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011, residenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, come comunicato dall'organo di coordinamento regionale per la sanità penitenziaria;

Considerato che, trattandosi del primo anno di applicazione, l'erogazione delle risorse spettanti alle Regioni è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa;

Considerato che il relativo trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome è subordinato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2012, l'importo di 38.000.000 di euro, accantonato per il finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con la odierna delibera n. 141 richiamata in premessa - ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7 del decreto legge n. 211/2011, convertito, con modificazioni nella legge n. 9/2012 - è ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1 è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1, relative alle Regioni a statuto speciale, è subordinato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano le quote relative vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 172

ALLEGATO

FSN 2012 - Finanziamento degli oneri di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)

(art.3-ter del decreto-legge n. 211/2011 convertito nella legge n. 9/2012)

importi in euro

REGIONI	RIPARTO
Piemonte	2.613.160
Valle d'Aosta (*)	78.596
Lombardia	6.987.550
P.A. Bolzano (*) P.A. Trento (*)	(**) 529.878
Veneto	2.533.349
Friuli Venezia Giulia (*)	553.738
Liguria	1.236.479
Emilia Romagna	2.182.899
Toscana	1.968.974
Umbria	437.727
Marche	708.223
Lazio	3.677.421
Abruzzo	804.788
Molise	189.840
Campania	4.017.721
Puglia	2.472.883
Basilicata	273.748
Calabria	1.436.967
Sicilia (*)	4.105.224
Sardegna (*)	1.190.835
TOTALE	**38.000.000**

(*) Il trasferimento delle risorse alle RSS e le PPAA è subordinato, ai sensi dell'art.8 del DPCM del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione di recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste.

(**) La proposta del Ministero della salute riporta un unico importo in quanto - con riferimento al secondo criterio di riparto, costituito dal numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011 residenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano - l'organo di coordinamento regionale per la sanità penitenziaria ha comunicato al detto Ministero il dato aggregato relativo alle due Province.

13A03618

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2010 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 145/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
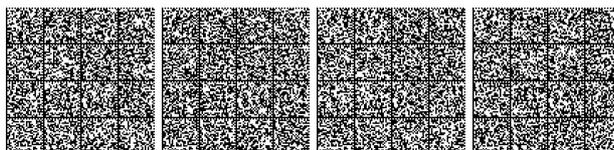
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e in particolare l'art 10, comma 4, con il quale si dispone che le risorse siano ripartite in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della richiamata n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l'art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa, nella misura del 49,11 per cento, il concorso a carico della Regione Siciliana e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 (Gazzetta Ufficiale n. 70/2009), che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della Salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (Gazzetta Ufficiale n. 223/2011) e in particolare il punto 2.8 del deliberato che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2010, vincola la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, da ripartire per le finalità individuate in delibera a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 dicembre 2012, prot. n. 9969, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma complessiva di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2010 di cui: 3.100.000 euro destinati all'assistenza specifica da ripartire con la presente delibera e 1.290.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dalla citata Commissione, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Tenuto conto che il riparto delle risorse relative all'assistenza è stata effettuata in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Vista l'intesa, sulla presente ripartizione, sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep. Atti n. 209/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2010, parte corrente, destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con la delibera n. 25/2011 richiamata in premessa, pari a 4.390.000 euro, viene ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la quota di 3.100.000 euro per l'assistenza specifica come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La quota di 1.290.000 euro, destinata alla ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica, sarà ripartita con successiva delibera di questo Comitato a favore dei progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dalla Commissione nazionale della ricerca sanitaria richiamata in premessa.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segratario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 169
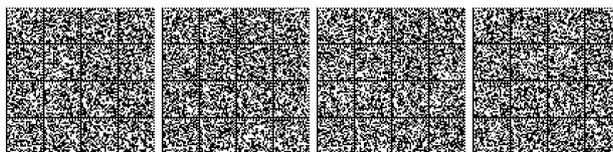
ALLEGATO

FSN 2010 - RIPARTIZIONE RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA

(L. 548/1993)

(importi ini euro)

REGIONE	DATI		QUOTA ATTIVITA' DI ASSISTENZA					
	NUMERO PAZIENTI (dati 2004)	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE RISORSE	COMPARTECIPAZIONE SICILIA	RIPARTO COMPARTECIPAZIONE	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
			a	b	c=a+b	d	e	f=c-d+e
PIEMONTE	283	4.432.571	114.262	122.693	236.955		13.410	250.365
LOMBARDIA	670	9.742.676	270.513	269.676	540.189		30.571	570.760
VENETO	424	4.885.548	171.190	135.231	306.421		17.342	323.763
LIGURIA	91	1.615.064	36.741	44.705	81.446		4.610	86.056
EMILIA ROMAGNA	243	4.337.979	98.111	120.075	218.186		12.348	230.534
TOSCANA	240	3.707.818	96.900	102.632	199.532		11.292	210.824
UMBRIA	38	894.222	15.343	24.752	40.095		2.269	42.364
MARCHE	98	1.569.578	39.568	43.446	83.014		4.698	87.712
LAZIO	433	5.626.710	174.824	155.747	330.571		18.708	349.279
ABRUZZO	83	1.334.675	33.511	36.944	70.455		3.987	74.442
MOLISE	18	320.795	7.268	8.880	16.148		914	17.062
CAMPANIA	306	5.812.962	123.548	160.902	284.450		16.098	300.548
PUGLIA	270	4.079.702	109.013	112.925	221.938		12.560	234.498
BASILICATA	62	590.601	25.033	16.347	41.380		2.342	43.722
CALABRIA	132	2.008.709	53.295	55.600	108.895		6.163	115.058
SICILIA (*)	448	5.037.799	180.880	139.445	320.325	157.312		163.013
TOTALE	**3.839**	**55.997.409**	**1.550.000**	**1.550.000**	**3.100.000**	**157.312**	**157.312**	**3.100.000**

(*) Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 157.312 euro.

13A03619

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2013.

Rinnovo del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'art. 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'art. 5, recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 con cui è stata istituita una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e sono stati nominati i relativi componenti;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 di proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari fino alla data del 31 dicembre 2012;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 3017 del 31 ottobre 2012 di proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari fino alla data del 30 giugno 2013;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione dell'IVASS;

Considerato che il mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, come prorogato a seguito del Provvedimento ISVAP n. 3017 del 31 ottobre 2012, giunge a scadenza in data 30 giugno 2013;

Ritenuto di rinnovare, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il mandato degli attuali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Ritenuto che il provvedimento di rinnovo debba comunque tenere conto del mandato già esercitato in regime di proroga a far data dal 18 luglio 2012;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Rinnovo del mandato

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è confermata la nomina quali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

dell'avv. Ettore Torri, in qualità di Presidente;

dell'avv. Luigi Desiderio, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;

del dott. Domenico Fumagalli, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2.

Durata del rinnovo

1. Il rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di cui all'art. 1 ha durata triennale.

Art. 3.

Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dalla data del 30 giugno 2013.

Roma, 9 aprile 2013

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

13A03643

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti le misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 123/1998, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti gli incentivi in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego previste rispettivamente dal titolo I e II del d.lgs. n. 185/2000.

Si precisa inoltre che, sempre in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 123/1998, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA) - in qualità di soggetto gestore delle misure agevolative previste dal d.lgs. n. 185/2000 - restituirà, a spese degli istanti, la documentazione e le relative domande di agevolazione che non saranno soddisfatte.

Ove si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà tempestivamente a comunicare la data dalla quale sarà possibile presentare nuovamente le domande, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

Per ulteriori informazioni: www.invitalia.it

e-mail info@invitalia.it

13A03623

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3040
Yen	128,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,762
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,85175
Fiorino ungherese	297,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7009
Zloty polacco	4,1304
Nuovo leu romeno	4,4087
Corona svedese	8,3765
Franco svizzero	1,2200
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4860
Kuna croata	7,6125
Rublo russo	40,6010
Lira turca	2,3248
Dollaro australiano	1,2449
Real brasiliano	2,5946
Dollaro canadese	1,3234
Yuan cinese	8,0879
Dollaro di Hong Kong	10,1248
Rupia indonesiana	12677,64
Shekel israeliano	4,7339
Rupia indiana	71,1200
Won sudcoreano	1485,37
Peso messicano	15,8559
Ringgit malese	3,9595
Dollaro neozelandese	1,5356
Peso filippino	53,688
Dollaro di Singapore	1,6158
Baht tailandese	37,868
Rand sudafricano	11,6805

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03737

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3086
Yen	129,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,865
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,85480
Fiorino ungherese	298,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7007
Zloty polacco	4,1160
Nuovo leu romeno	4,3890
Corona svedese	8,3353
Franco svizzero	1,2183
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,5060
Kuna croata	7,6125
Rublo russo	40,4050
Lira turca	2,3370
Dollaro australiano	1,2429
Real brasiliano	2,5968
Dollaro canadese	1,3290
Yuan cinese	8,1053
Dollaro di Hong Kong	10,1587
Rupia indonesiana	12678,54
Shekel israeliano	4,7557
Rupia indiana	71,3510
Won sudcoreano	1480,61
Peso messicano	15,8943
Ringgit malese	3,9648
Dollaro neozelandese	1,5300
Peso filippino	53,673
Dollaro di Singapore	1,6200
Baht tailandese	37,976
Rand sudafricano	11,6900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03738

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3119
Yen	130,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,942
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,85200
Fiorino ungherese	297,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7009
Zloty polacco	4,1124
Nuovo leu romeno	4,3940
Corona svedese	8,3138
Franco svizzero	1,2187
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,4770
Kuna croata	7,6203
Rublo russo	40,4260
Lira turca	2,3464
Dollaro australiano	1,2411
Real brasiliano	2,5876
Dollaro canadese	1,3242
Yuan cinese	8,1288
Dollaro di Hong Kong	10,1836
Rupia indonesiana	12737,87
Shekel israeliano	4,7619
Rupia indiana	71,5310
Won sudcoreano	1481,37
Peso messicano	15,8661
Ringgit malese	3,9796
Dollaro neozelandese	1,5140
Peso filippino	53,825
Dollaro di Singapore	1,6223
Baht tailandese	38,084
Rand sudafricano	11,6910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03739

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3052
Yen	129,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,871
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,84970
Fiorino ungherese	294,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7006
Zloty polacco	4,1040
Nuovo leu romeno	4,3890
Corona svedese	8,3373
Franco svizzero	1,2167
Corona islandese	*
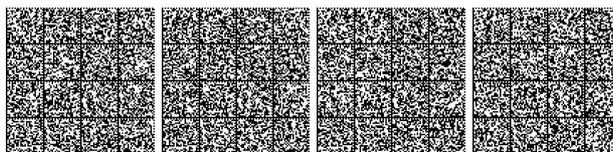
Corona norvegese	7,4820
Kuna croata	7,6125
Rublo russo	40,4950
Lira turca	2,3353
Dollaro australiano	1,2396
Real brasiliano	2,5827
Dollaro canadese	1,3207
Yuan cinese	8,0819
Dollaro di Hong Kong	10,1303
Rupia indonesiana	12670,52
Shekel israeliano	4,7368
Rupia indiana	71,1660
Won sudcoreano	1474,85
Peso messicano	15,7440
Ringgit malese	3,9662
Dollaro neozelandese	1,5182
Peso filippino	53,903
Dollaro di Singapore	1,6153
Baht tailandese	37,890
Rand sudafricano	11,6565

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03740

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3081
Yen	127,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,864
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,85290
Fiorino ungherese	294,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7006
Zloty polacco	4,1132
Nuovo leu romeno	4,3816
Corona svedese	8,3704
Franco svizzero	1,2147
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,5005
Kuna croata	7,6130
Rublo russo	41,0482
Lira turca	2,3414
Dollaro australiano	1,2573
Real brasiliano	2,5854
Dollaro canadese	1,3350
Yuan cinese	8,0931
Dollaro di Hong Kong	10,1545
Rupia indonesiana	12712,60
Shekel israeliano	4,7450
Rupia indiana	71,4600
Won sudcoreano	1466,50
Peso messicano	15,8693
Ringgit malese	3,9766
Dollaro neozelandese	1,5443
Peso filippino	53,879
Dollaro di Singapore	1,6184
Baht tailandese	38,040
Rand sudafricano	11,8603

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03741

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3129
Yen	128,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,868
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,85690
Fiorino ungherese	294,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7006
Zloty polacco	4,1161
Nuovo leu romeno	4,3763
Corona svedese	8,3823
Franco svizzero	1,2163
Corona islandese	*
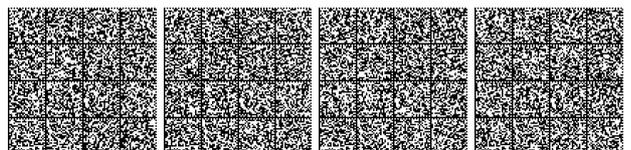
Corona norvegese	7,5220
Kuna croata	7,6125
Rublo russo	41,1253
Lira turca	2,3524
Dollaro australiano	1,2654
Real brasiliano	2,6084
Dollaro canadese	1,3411
Yuan cinese	8,1178
Dollaro di Hong Kong	10,1909
Rupia indonesiana	12760,76
Shekel israeliano	4,7623
Rupia indiana	71,0340
Won sudcoreano	1463,08
Peso messicano	15,9744
Ringgit malese	3,9913
Dollaro neozelandese	1,5468
Peso filippino	54,309
Dollaro di Singapore	1,6220
Baht tailandese	38,035
Rand sudafricano	12,0084

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03742

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore Aeronautico

Con il decreto presidenziale n. 16 in data 5 giugno 2012 al Capitano (ora Maggiore) Ruolo Naviganti Normale dell'Arma Aeronautica Andrea COSMACINI, nato il 5 gennaio 1974 a Cividale del Friuli (Udine), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Capo equipaggio di velivolo da trasporto impiegato in una missione finalizzata all'evacuazione di cittadini italiani e di altre nazionalità dal Libano, agiva in un contesto operativo particolarmente delicato e caratterizzato da numerose insidie. Consapevole della criticità della situazione e dello stato di grave disagio in cui i profughi versavano, conduceva con slancio e generosità le operazioni di volo e di terra al fine di portare tutti i civili in salvo, infondendo loro tranquillità e serenità. Con il suo operato straordinariamente incisivo e pragmatico e le sue non comuni doti di direzione e coordinamento del proprio equipaggio, affrontava e portava a termine, con efficacia e in tempi ristretti, le molteplici attività di pianificazione e condotta inerenti il difficile compito assegnatogli. Esemplare figura di ufficiale che, in un'area di crisi di particolari rilievo e complessità, nonché grande visibilità, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio della Forza Armata». Aeroporto di Latakia (Siria) - Aeroporto di Larnaca (Cipro), 15 e 16 luglio 2006.

Con il decreto presidenziale n. 17 in data 5 giugno 2012 al Tenente (ora Capitano) Ruolo Naviganti Speciale dell'Arma aeronautica Stefano SAVOIA, nato il 31 marzo 1979 a Ravenna, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Copilota di velivolo da trasporto impiegato in una missione finalizzata all'evacuazione di cittadini italiani e di altre nazionalità dal Libano, agiva in un contesto operativo particolarmente delicato e caratterizzato da numerose insidie. Consapevole della criticità della situazione e dello stato di grave disagio in cui i profughi versavano, conduceva con slancio e generosità le operazioni di volo e di terra al fine di portare tutti i civili in salvo, infondendo loro tranquillità e serenità. Con il suo operato incisivo e pragmatico affrontava e portava a termine, con efficacia e in tempi ristretti, le molteplici attività inerenti il difficile compito assegnatogli. Esemplare figura di ufficiale che, in un'area di crisi di particolari rilievo e complessità, nonché grande visibilità, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio della Forza Armata». Aeroporto di Latakia (Siria) - Aeroporto di Larnaca (Cipro), 15 e 16 luglio 2006.

Con il decreto presidenziale n. 18 in data 5 giugno 2012 al Sottotenente (ora Tenente) Ruolo Naviganti Speciale dell'Arma Aeronautica Sandro OBEROI, nato il 22 settembre 1983 a Bologna, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Copilota di velivolo da trasporto impiegato in una missione finalizzata all'evacuazione di cittadini italiani e di altre nazionalità dal Libano, agiva in un contesto operativo particolarmente delicato e caratterizzato da numerose insidie. Consapevole della criticità della situazione e dello stato di grave disagio in cui i profughi versavano, conduceva con slancio e generosità le operazioni di volo e di terra al fine di portare tutti i civili in salvo, infondendo loro tranquillità e serenità. Con il suo operato incisivo e pragmatico affrontava e portava a termine, con efficacia e in tempi ristretti, le molteplici attività inerenti il difficile compito assegnatogli. Esemplare figura di ufficiale che, in un'area di crisi di particolari rilievo e complessità, nonché grande visibilità, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio della Forza Armata». Aeroporto di Latakia (Siria) - Aeroporto di Larnaca (Cipro), 15 e 16 luglio 2006.

Con il decreto presidenziale n. 19 in data 5 giugno 2012 al Primo Maresciallo Luogotenente Equipaggi di Volo/Operatore di Bordo Giovanni DELLA CORTE, nato il 13 dicembre 1952 a Piscinola (Napoli), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Direttore di carico di velivolo da trasporto impiegato in una missione finalizzata all'evacuazione di cittadini italiani e di altre nazionalità dal Libano, agiva in un contesto operativo particolarmente delicato e caratterizzato da numerose insidie. Consapevole della criticità della situazione e dello stato di grave disagio in cui i profughi versavano, conduceva con slancio e generosità le operazioni di volo e di terra al fine di portare tutti i civili in salvo, infondendo loro tranquillità e serenità. Con il suo operato incisivo e pragmatico affrontava e portava a termine, con efficacia e in tempi ristretti, le molteplici attività inerenti il difficile compito assegnatogli. Esemplare figura di sottufficiale che, in un'area di crisi di particolari rilievo e complessità, nonché grande visibilità, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio della Forza Armata». Aeroporto di Latakia (Siria) - Aeroporto di Larnaca (Cipro), 15 e 16 luglio 2006.

Con il decreto presidenziale n. 20 in data 5 giugno 2012 al Primo Maresciallo Luogotenente Equipaggi di Volo/Operatore di Bordo Raffaele PASCALI, nato il 13 dicembre 1959 a Calimera (LE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Direttore di carico di velivolo da trasporto impiegato in una missione finalizzata all'evacuazione di cittadini italiani e di altre nazionalità dal Libano, agiva in un contesto operativo particolarmente delicato e caratterizzato da numerose insidie. Consapevole della criticità della situazione e dello stato di grave disagio in cui i profughi versavano, conduceva con slancio e generosità le operazioni di volo e di terra al fine di portare tutti i civili in salvo, infondendo loro tranquillità e serenità. Con il suo operato incisivo e pragmatico affrontava e portava a termine, con efficacia e in tempi ristretti, le molteplici attività inerenti il difficile compito assegnatogli. Esemplare figura di sottufficiale che, in un'area di crisi di particolari rilievo e complessità, nonché grande visibilità, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio della Forza Armata». Aeroporto di Latakia (Siria) - Aeroporto di Larnaca (Cipro), 15 e 16 luglio 2006.

Con il decreto presidenziale n. 21 in data 5 giugno 2012 al Primo Maresciallo Equipaggi di Volo/Operatore di Bordo Tommaso ESPOSITO, nato il 15 agosto 1963 a Portici (Napoli), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Direttore di carico di velivolo da trasporto impiegato in una missione finalizzata all'evacuazione di cittadini italiani e di altre nazionalità dal Libano, agiva in un contesto operativo particolarmente delicato e caratterizzato da numerose insidie. Consapevole della criticità della situazione e dello stato di grave disagio in cui i profughi versavano, conduceva con slancio e generosità le operazioni di volo e di terra al fine di portare tutti i civili in salvo, infondendo loro tranquillità e serenità. Con il suo operato incisivo e pragmatico affrontava e portava a termine, con efficacia e in tempi ristretti, le molteplici attività inerenti il difficile compito assegnatogli. Esemplare figura di sottufficiale che, in un'area di crisi di particolari rilievo e complessità, nonché grande visibilità, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio della Forza Armata». Aeroporto di Latakia (Siria) - Aeroporto di Larnaca (Cipro), 15 e 16 luglio 2006.

Con il decreto presidenziale n. 22 in data 29 ottobre 2012 al Maggiore ruolo normale del corpo sanitario aeronautico Andrea DE DOMENICO, nato il 21 giugno 1972 a Roma, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Ufficiale del corpo sanitario impegnato in una missione di recupero feriti a bordo di elicottero, operava con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, prestando le necessarie cure mediche al personale coinvolto e contribuendo, in modo decisivo, a salvarne la vita». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 23 in data 29 ottobre 2012 al Capitano ruolo naviganti speciale dell'Arma Aeronautica Roberto GRASSO, nato il 28 marzo 1979 a Latina, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota capo equipaggio di elicottero impegnato in una missione di recupero feriti, portava a termine la missione assegnata con competenza e coraggio, in condizioni di pericolo e di estrema difficoltà operativa, salvando la vita del personale coinvolto e conducendo il proprio equipaggio incolume alla base». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 24 in data 29 ottobre 2012 al Tenente (ora Capitano) ruolo naviganti speciale dell'Arma Aeronautica Domenico PISANI, nato il 20 febbraio 1980 a Tricarico (MT), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota capo equipaggio di elicottero impegnato in una missione di recupero feriti al comando di una formazione di due aeromobili, operava con coraggio, sangue freddo e decisione, in condizioni di pericolo e di estrema difficoltà operativa, portando in salvo il personale coinvolto e riconducendo incolumi alla base entrambi gli equipaggi». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 25 in data 29 ottobre 2012 al Tenente ruolo naviganti speciale dell'Arma Aeronautica Diego DI MEO, nato il 12 gennaio 1984 a Roma, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Secondo pilota di elicottero impegnato in una missione di recupero feriti, operava con competenza e sangue freddo in condizioni di pericolo e di estrema difficoltà operativa, coadiuvando il capo equipaggio nella condotta della missione e nel salvataggio della vita del personale coinvolto». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 26 in data 29 ottobre 2012 al Tenente ruolo naviganti speciale dell'Arma Aeronautica Andrea TROJANI, nato il 7 novembre 1982 a Roma, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Secondo pilota di elicottero impegnato in una missione di recupero feriti, svolgeva il proprio compito con competenza e sangue freddo in condizioni di pericolo e di estrema difficoltà operativa, coadiuvando il capo equipaggio nella condotta della predetta missione e nel salvataggio della vita del personale coinvolto». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 27 in data 29 ottobre 2012 al Primo Maresciallo equipaggi di volo/operatore di bordo Carlo Giuseppe MARRA, nato il 27 settembre 1970 a Bellona (CE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero impegnato quale mitragliere in una missione di recupero feriti, svolgeva il proprio compito con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, consentendo lo svolgimento delle operazioni in una cornice di sicurezza e contribuendo in modo decisivo al salvataggio della vita del personale coinvolto». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 28 in data 29 ottobre 2012 al Primo Maresciallo operatore sanitario Luca RAZZINO, nato il 26 ottobre 1964 a Roma, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore sanitario impegnato in una missione di recupero feriti a bordo di elicottero, operava con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, prestando le necessarie cure mediche al personale coinvolto e contribuendo in modo decisivo a salvarne la vita». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 29 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo di 1^ classe (ora Primo Maresciallo) equipaggi di volo/operatore di bordo Eugenio MILANO, nato il 5 maggio 1968 a Cetara (SA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero impegnato quale mitragliere in una missione di recupero feriti, svolgeva il proprio compito con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, consentendo lo svolgimento delle operazioni in una cornice di sicurezza e contribuendo in modo decisivo al salvataggio della vita del personale coinvolto». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 30 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo di 1^ classe equipaggi di volo/operatore di bordo Francesco BARBERA, nato il 6 dicembre 1969 a Cagliari, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero impegnato quale mitragliere in una missione di recupero feriti, svolgeva il proprio compito con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, consentendo lo svolgimento delle operazioni in una cornice di sicurezza e contribuendo in modo decisivo al salvataggio della vita del personale coinvolto». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 31 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo di 1^ classe equipaggi di volo/operatore di bordo Alessandro LOTTI, nato il 14 ottobre 1968 a Viterbo, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero impegnato quale mitragliere in una missione di recupero feriti, svolgeva il proprio compito con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, consentendo lo svolgimento delle operazioni in una cornice di sicurezza e contribuendo in modo decisivo al salvataggio della vita del personale coinvolto». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 32 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo di 1^ classe operatore sanitario Marco MARCHESE, nato l'11 giugno 1973 ad Afragola (NA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore sanitario impegnato in una missione di recupero feriti a bordo di elicottero, operava con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, prestando le necessarie cure mediche al personale coinvolto e contribuendo in modo decisivo a salvarne la vita». Herat (Afghanistan), 6 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 33 in data 4 maggio 2012 al Maggiore ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica Luca CROVATTI, nato il 3 febbraio 1973 a Pordenone, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Pilota da caccia, prontamente avvedutosi di una grave avaria verificatasi al motore del velivolo sul quale si trovava, nonostante le avverse condizioni meteorologiche manovrava abilmente, con prontezza e decisione, al fine di evitare che l'apparecchio, il cui propulsore era ormai spento, precipitasse su un centro abitato, dirigendolo verso il mare aperto e decidendo di eiettarsi solo dopo essersi assicurato del felice esito delle misure adottate. Mirabile esempio di fredda lucidità, eccezionale perizia e singolare coraggio, anteponeva l'altrui vita alla propria, nel solco delle più antiche tradizioni dei "Cavalieri dell'aria"». Cervia, 11 febbraio 2010.

Con il decreto presidenziale n. 34 in data 11 febbraio 2013 al Colonnello Francesco Maria FRARE, nato il 7 marzo 1968 a Lanusei (NU), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Vice Comandante del "Task Group Air Birgi», veniva informato di una condizione di pericolosa instabilità di una bomba d'aereo di notevole potenza custodita presso una riservetta munizioni della base. Immediatamente si adoperava al massimo per definire e attuare un piano teso a stabilire un raggio di sicurezza dal punto di crisi coordinando l'evacuazione di uomini e aeromobili siti all'interno
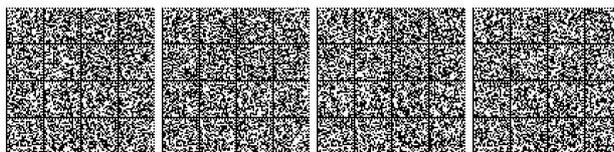
dell'area interessata. Coadiuvato da un nucleo di Sottufficiali armieri volontari, accorreva presso la riservetta munizioni e, con fermezza e coraggio, disponeva la ridislocazione di tutto il materiale esplosivo ivi custodito verso un'area di sicurezza onde poter scongiurare, in caso di esplosione dell'ordigno, possibili e gravissimi danni non solo al personale, all'installazione e agli aeromobili ivi stazionati, ma anche alle strutture civili circostanti. Mirabile esempio di abnegazione e fedeltà al giuramento prestato dava lustro all'Aeronautica Militare dimostrando esemplare senso del dovere e incrollabile volontà di offrire, anche a costo delle più gravi personali conseguenze, il proprio appassionato e spontaneo intervento"". Trapani, 8 agosto 2011.

Con il decreto presidenziale n. 35 in data 11 febbraio 2013 al Capitano Giovanni FIORILLO, nato il 30 luglio 1981 a Capua (CE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Secondo pilota di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. In aggiunta, nonostante il rischio imminente per la propria incolumità personale, aderiva con slancio e coraggio a posticipare le operazioni di ripartenza da Tripoli tanto da consentire a numerosi civili, connazionali e non, di raggiungere nottetempo l'aeroporto per imbarcarsi e porsi, così, in salvo. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 36 in data 11 febbraio 2013 al Capitano Alessandro MAGRELLI, nato il 16 gennaio 1976 a Roma, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Secondo pilota di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. In aggiunta, nonostante il rischio imminente per la propria incolumità personale, aderiva con slancio e coraggio a posticipare le operazioni di ripartenza da Tripoli tanto da consentire a numerosi civili, connazionali e non, di raggiungere nottetempo l'aeroporto per imbarcarsi e porsi, così, in salvo. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 37 in data 11 febbraio 2013 al Capitano Enrico ROGGI, nato il 17 febbraio 1978 ad Arezzo, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Secondo pilota di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di cinquanta civili italiani dalla città di Sebha. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. Nonostante vi fosse rischio imminente per la propria incolumità personale, concorreva alle operazioni di ripartenza da Sebha così da consentire a cinquantaquattro civili italiani e a quarantuno civili stranieri di raggiungere l'aeroporto per imbarcarsi e porsi in salvo. Con estrema generosità e altissima competenza professionale rendeva possibile un decollo con un numero di passeggeri ben superiore alla capienza massima dell'aeromobile pur garantendone le condizioni di sicurezza per il volo e assicurava la salvezza delle persone imbarcate. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Sebha, 24 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 38 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Luogotenente Ruggero CAVALIERI, nato il 30 dicembre 1960 a Tricase (LE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di cinquanta civili italiani dalla città di Sebha. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. Nonostante vi fosse rischio imminente per la propria incolumità personale, concorreva alle operazioni di ripartenza da Sebha così da consentire a cinquantaquattro civili italiani e a quarantuno civili stranieri di raggiungere l'aeroporto per imbarcarsi e porsi in salvo. Con estrema generosità e altissima competenza professionale rendeva possibile un decollo con un numero di passeggeri ben superiore alla capienza massima dell'aeromobile pur garantendone le condizioni di sicurezza per il volo e assicurava la salvezza delle persone imbarcate. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Sebha, 24 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 39 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Luogotenente Pietro MENNILLO, nato il 25 marzo 1965 a Caserta, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. In aggiunta, nonostante il rischio imminente per la propria incolumità personale, aderiva con slancio e coraggio a posticipare le operazioni di ripartenza da Tripoli tanto da consentire a numerosi civili, connazionali e non, di raggiungere nottetempo l'aeroporto per imbarcarsi e porsi, così, in salvo. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 40 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Luogotenente Giuseppe PANTALEO, nato il 12 settembre 1957 a Lucca, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. In aggiunta, nonostante il rischio imminente per la propria incolumità personale, aderiva con slancio e coraggio a posticipare le operazioni di ripartenza da Tripoli tanto da consentire a numerosi civili, connazionali e non, di raggiungere nottetempo l'aeroporto per imbarcarsi e porsi, così, in salvo. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 41 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Antonio AMATO, nato il 18 aprile 1967 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Fuciliere dell'Aria, veniva impegnato a protezione di un volo effettuato con velivolo da trasporto per il soccorso umanitario alla popolazione libica e per la successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante la sosta presso l'aeroporto della città, protrattasi per un'intera notte, in una cornice di estrema insicurezza e di continuo rischio per l'incolumità personale, coordinava con fermezza e coraggio le fasi di protezione esterna dell'aeromobile e, successivamente, di imbarco sicuro delle persone ferite ed evacuate, prodigandosi nel garantire idonea cornice di sicurezza in un ambiente altamente ostile e senza il minimo contributo da parte delle agenzie locali. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato e modello di eccezionale professionalità militare

e di straordinaria umanità, con il proprio impegno, la professionalità e il coraggio dimostrati dava lustro alla Forza Armata"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 42 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Donato CICILANO, nato l'8 ottobre 1964 a Cagnano Varano (FG), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale armiere, impegnato in supporto alle operazioni del "Task Group Air Birgi", venuto a conoscenza di una situazione di elevato potenziale pericolo causata dall'instabilità di un potente ordigno, accorreva, sprezzante della propria incolumità personale, presso la riservetta munizioni ove l'artifizio era custodito. Effettuava tempestivamente, in collaborazione con altri colleghi sopraggiunti, la ridislocazione di tutto il materiale esplosivo ivi stoccato verso un'area di sicurezza onde scongiurare, in caso di esplosione, possibili e gravissimi danni non solo al personale, all'installazione e agli aeromobili ivi stazionati, ma anche alle strutture civili circostanti. Mirabile esempio di abnegazione e fedeltà al giuramento prestato, dimostrando esemplare senso del dovere e incrollabile volontà di offrire, anche a costo delle più gravi personali conseguenze, il proprio appassionato e spontaneo intervento, dava lustro all'Aeronautica Militare"». Trapani, 8 agosto 2011.

Con il decreto presidenziale n. 43 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Giancarlo MENALE, nato il 21 giugno 1967 a Capua (CE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di cinquanta civili italiani dalla città di Sebha. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. Nonostante vi fosse rischio imminente per la propria incolumità personale, concorreva alle operazioni di ripartenza da Sebha così da consentire a cinquantaquattro civili italiani e a quarantuno civili stranieri di raggiungere l'aeroporto per imbarcarsi e porsi in salvo. Con estrema generosità e grandissima professionalità concorreva a rendere possibile un decollo con un numero di passeggeri ben superiore alla capienza massima dell'aeromobile pur garantendone le condizioni di sicurezza per il volo e assicurava la salvezza delle persone imbarcate. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Sebha, 24 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 44 in data 11 febbraio 2013 al Primo Maresciallo Maurizio ZAGO, nato il 2 aprile 1966 a Padova, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale armiere, impegnato in supporto alle operazioni del "Task Group Air Birgi", venuto a conoscenza di una situazione di elevato potenziale pericolo causata dall'instabilità di un potente ordigno, accorreva, sprezzante della propria incolumità personale, presso la riservetta munizioni ove l'artifizio era custodito. Effettuava tempestivamente, in collaborazione con altri colleghi sopraggiunti, la ridislocazione di tutto il materiale esplosivo ivi stoccato verso un'area di sicurezza onde scongiurare, in caso di esplosione, possibili e gravissimi danni non solo al personale, all'installazione e agli aeromobili ivi stazionati, ma anche alle strutture civili circostanti. Mirabile esempio di abnegazione e fedeltà al giuramento prestato, dimostrando esemplare senso del dovere e incrollabile volontà di offrire, anche a costo delle più gravi personali conseguenze, il proprio appassionato e spontaneo intervento, dava lustro all'Aeronautica Militare"». Trapani, 8 agosto 2011.

Con il decreto presidenziale n. 45 in data 11 febbraio 2013 al Maresciallo di 1^ Classe Francesco GIORDANO, nato il 3 luglio 1971 a Monte Sant'Angelo (FG), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale armiere, impegnato in supporto alle operazioni del "Task Group Air Birgi", venuto a conoscenza di una situazione di elevato potenziale pericolo causata dall'instabilità di un potente ordigno, accorreva, sprezzante della propria incolumità personale, presso la riservetta munizioni ove l'artifizio era custodito. Effettuava tempestivamente, in collaborazione con altri colleghi sopraggiunti, la ridislocazione di tutto il materiale esplosivo ivi stoccato verso un'area di sicurezza onde scongiurare, in caso di esplosione, possibili e gravissimi danni non solo al personale, all'installazione e agli aeromobili ivi stazionati, ma anche alle strutture civili circostanti. Mirabile esempio di abnegazione e fedeltà al giuramento prestato, con l'esemplare senso del dovere e l'incrollabile volontà di offrire, anche a costo delle più gravi personali conseguenze, il proprio appassionato e spontaneo intervento, dava lustro all'Aeronautica Militare"». Trapani, 8 agosto 2011.

Con il decreto presidenziale n. 46 in data 11 febbraio 2013 al Maresciallo di 1^ Classe Carmine MERONE, nato il 13 febbraio 1973 a Bacoli (NA), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di cinquanta civili italiani dalla città di Sebha. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. Nonostante vi fosse rischio imminente per la propria incolumità personale, concorreva alle operazioni di ripartenza da Sebha così da consentire a cinquantaquattro civili italiani e a quarantuno civili stranieri di raggiungere l'aeroporto per imbarcarsi e porsi in salvo. Con estrema generosità e grandissima professionalità concorreva a rendere possibile un decollo con un numero di passeggeri ben superiore alla capienza massima dell'aeromobile pur garantendone le condizioni di sicurezza per il volo e assicurava la salvezza delle persone imbarcate. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrato dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Sebha, 24 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 47 in data 11 febbraio 2013 al Maresciallo di 1^ Classe Alessandro ROSSETTO, nato il 6 ottobre 1973 a Motta di Livenza (TV), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale armiere, impegnato in supporto alle operazioni del "Task Group Air Birgi", venuto a conoscenza di una situazione di elevato potenziale pericolo causata dall'instabilità di un potente ordigno, accorreva, sprezzante della propria incolumità personale, presso la riservetta munizioni ove l'artifizio era custodito. Effettuava tempestivamente, in collaborazione con altri colleghi sopraggiunti, la ridislocazione di tutto il materiale esplosivo ivi stoccato verso un'area di sicurezza onde scongiurare, in caso di esplosione, possibili e gravissimi danni non solo al personale, all'installazione e agli aeromobili ivi stazionati, ma anche alle strutture civili circostanti. Mirabile esempio di abnegazione e fedeltà al giuramento prestato, dimostrando esemplare senso del dovere e incrollabile volontà di offrire, anche a costo delle più gravi personali conseguenze, il proprio appassionato e spontaneo intervento, dava lustro all'Aeronautica Militare"». Trapani, 8 agosto 2011.

Con il decreto presidenziale n. 48 in data 11 febbraio 2013 al Maresciallo di 2^ Classe Enrico GIANNINI, nato il 13 aprile 1977 a Civitavecchia (RM), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. In aggiunta, nonostante il rischio imminente per la propria incolumità personale, aderiva con slancio e coraggio a posticipare le operazioni di ripartenza da Tripoli tanto da consentire a numerosi civili, connazionali e non, di raggiungere nottetempo l'aeroporto per imbarcarsi e porsi, così, in salvo. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 49 in data 11 febbraio 2013 al Maresciallo di 2^ Classe Roberto FRACCOLA, nato il 3 agosto 1975 a Vico Equense (NA), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Sottufficiale membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di cinquanta civili italiani dalla città di Sebha. Durante lo svolgimento

di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. Nonostante vi fosse rischio imminente per la propria incolumità personale, concorreva alle operazioni di ripartenza da Sebha così da consentire a cinquantaquattro civili italiani e a quarantuno civili stranieri di raggiungere l'aeroporto per imbarcarsi e porsi in salvo. Con estrema generosità e grandissima professionalità concorreva a rendere possibile un decollo con un numero di passeggeri ben superiore alla capienza massima dell'aeromobile pur garantendone le condizioni di sicurezza per il volo e assicurava la salvezza delle persone imbarcate. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrato dava sicuro lustro alla Forza Armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità"». Sebha, 24 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 50 in data 11 febbraio 2013 al Sergente Rodrigo Domenico MINAFRA, nato il 26 luglio 1978 a Curitiba (Brasile), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Fuciliere dell'Aria, veniva impegnato a protezione di un volo effettuato con velivolo da trasporto per il soccorso umanitario alla popolazione libica e per la successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante la sosta presso l'aeroporto della città, protrattasi per un'intera notte, in una cornice di estrema insicurezza e di continuo rischio per l'incolumità personale, coordinava con fermezza e coraggio le fasi di protezione esterna dell'aeromobile e, successivamente, di imbarco sicuro delle persone ferite ed evacuate, prodigandosi nel garantire idonea cornice di sicurezza in un ambiente altamente ostile e senza il minimo contributo da parte delle agenzie locali. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato e modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità, con il proprio impegno, la professionalità e il coraggio dimostrati dava lustro alla Forza Armata"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 51 in data 11 febbraio 2013 al Primo Aviere Scelto Biagio SAMPIETRO, nato il 25 aprile 1984 a Taranto, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Fuciliere dell'Aria, veniva impegnato a protezione di un volo effettuato con velivolo da trasporto per il soccorso umanitario alla popolazione libica e per la successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante la sosta presso l'aeroporto della città, protrattasi per un'intera notte, in una cornice di estrema insicurezza e di continuo rischio per l'incolumità personale, coordinava con fermezza e coraggio le fasi di protezione esterna dell'aeromobile e, successivamente, di imbarco sicuro delle persone ferite ed evacuate, prodigandosi nel garantire idonea cornice di sicurezza in un ambiente altamente ostile e senza il minimo contributo da parte delle agenzie locali. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato e modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità, con il proprio impegno, la professionalità e il coraggio dimostrati dava lustro alla Forza Armata"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 52 in data 11 febbraio 2013 all'Aviere Capo Silvio RICCI, nato il 25 agosto 1982 a Tivoli (RM), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Fuciliere dell'Aria, veniva impegnato a protezione di un volo effettuato con velivolo da trasporto per il soccorso umanitario alla popolazione libica e per la successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante la sosta presso l'aeroporto della città, protrattasi per un'intera notte, in una cornice di estrema insicurezza e di continuo rischio per l'incolumità personale, coordinava con fermezza e coraggio le fasi di protezione esterna dell'aeromobile e, successivamente, di imbarco sicuro delle persone ferite ed evacuate, prodigandosi nel garantire idonea cornice di sicurezza in un ambiente altamente ostile e senza il minimo contributo da parte delle agenzie locali. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato e modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità, con il proprio impegno, la professionalità e il coraggio dimostrati dava lustro alla Forza Armata"». Tripoli, 23 febbraio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 53 in data 12 febbraio 2013 al Maresciallo di 2^ Classe Morris PAINO, nato il 29 dicembre 1980 ad Alatri (FR), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Incursore responsabile della sicurezza di un dispositivo tattico, durante l'Operazione "Maashin IV" finalizzata a disarticolare la rete dell'insorgenza afghana, con lucidità, freddezza e sprezzo del pericolo, portava a compimento la missione, mettendo a repentaglio la propria incolumità personale. Fatto segno a fuoco durante il movimento di ripiegamento veniva ferito in maniera grave. Malgrado l'intenso dolore, rimanendo cosciente, cooperava con gli operatori giunti in suo soccorso al fine di sottrarsi all'azione di fuoco nemico. Esemplare figura di Sottufficiale che, con il coraggio dimostrato, ha dato lustro alle Forze Armate italiane in un contesto multinazionale"». Bala Morghab (Afghanistan), 16 luglio 2010.

Con il decreto presidenziale n. 54 in data 12 febbraio 2013 al Maresciallo di 2^ Classe Alessandro RECINE, nato l'11 luglio 1977 a Frosinone, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Incursore responsabile della sicurezza di un dispositivo tattico, durante l'Operazione "Maashin IV" finalizzata a disarticolare la rete dell'insorgenza afghana, con lucidità, freddezza e sprezzo del pericolo, portava a compimento la missione, mettendo a repentaglio la propria incolumità personale. Fatto segno a fuoco durante il movimento di ripiegamento veniva ferito in maniera grave. Malgrado l'intenso dolore, rimanendo cosciente, cooperava con gli operatori giunti in suo soccorso al fine di sottrarsi all'azione di fuoco nemico. Esemplare figura di Sottufficiale che, con il coraggio dimostrato, ha dato lustro alle Forze Armate italiane in un contesto multinazionale"». Bala Morghab (Afghanistan), 16 luglio 2010.

Con il decreto presidenziale n. 55 in data 12 febbraio 2013 al Sergente Mario RODIO, nato il 26 ottobre 1982 a Monopoli (BA), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «"Incursore e soccorritore militare, nel corso dell'Operazione "Maashin IV" finalizzata a disarticolare la rete dell'insorgenza afghana, durante uno scontro a fuoco con elementi ostili, accortosi che uno dei suoi commilitoni veniva ferito gravemente, incurante dell'incessante fuoco nemico e mettendo a repentaglio la propria incolumità, lo raggiungeva operando per stabilizzare la ferita e mettere in sicurezza l'area. Esemplare figura di Sottufficiale incursore che, con il coraggio dimostrato, ha dato lustro alle Forze Armate italiane in un contesto multinazionale"». Bala Morghab (Afghanistan), 16 luglio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 4 in data 18 febbraio 2013 al Colonnello Vito CRACAS, nato il 28 febbraio 1970 a Roma, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico con la seguente motivazione: «Sottocapo di Stato Maggiore per la stabilità del Comando Regionale Ovest, pianificava complesse attività di cooperazione civile e militare. La sua efficace e intelligente azione consentiva di avviare numerosi progetti volti a lenire le sofferenze della parte più povera della popolazione afghana. L'attenta opera prestata, sulle infrastrutture sanitarie e scolastiche e sulla fornitura di energia elettrica e acqua favoriva lo sviluppo del mondo femminile e dell'infanzia. Herat (Afghanistan), maggio - ottobre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 5 in data 18 febbraio 2013 al Generale di Brigata Aerea Elia BALDAZZI, nato il 5 settembre 1952 a San Giovanni in Persiceto (BO), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico con la seguente motivazione: «"Eccezionale Comandante dell'Air Operation Center, nelle ore precedenti all'avvio dell'Operazione "Odyssey Dawn" gestiva con altissimo spirito di sacrificio, straordinaria competenza e assoluta capacità decisionale gli assetti nazionali impiegati nelle missioni umanitarie relative all'evacuazione di cittadini italiani, contribuendo in maniera determinante al sicuro e rapido svolgimento delle operazioni e fornendo un essenziale concorso di competenza e linearità nelle delicatissime fasi di predisposizione e schieramento dello strumento operativo. Impiegato, successivamente, come Capo dell'Agenzia di Targeting del Comando NATO nell'ambito dell'Operazione "Unified Protector", si prodigava con competenza, abilità, perizia aviatoria, lungimiranza, assoluta dedizione al servizio e altissimo senso di responsabilità, guadagnandosi l'incondizionato riconoscimento della compagine internazionale con la quale aveva cooperato. Fulgido esempio di Ufficiale Generale di altissimo valore, con il suo comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti contribuiva, in maniera determinante, a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica Militare"». Poggio Renatico - Bagnoli, marzo - novembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 6 in data 18 febbraio 2013 al Generale di Brigata Aerea Claudio GABELLINI, nato il 10 gennaio 1963 ad Arezzo, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico con
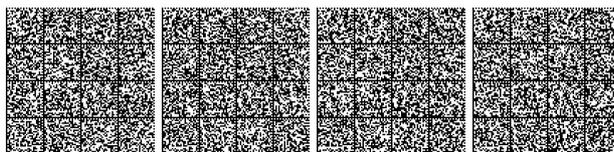
la seguente motivazione: «“Ufficiale Generale, impiegato dapprima su Nave “USS Mount Whitney” nello staff del Comandante della coalizione internazionale che ha operato nell’ambito dell’Operazione “Odyssey Dawn” e successivamente come Capo dell’Agenzia di Targeting del Comando NATO dell’Operazione “Unified Protector”, si adoperava con straordinario senso del dovere e assoluta dedizione, coniugati mirabilmente a una eccezionale competenza professionale, in tutte le attività connesse alle specifiche funzioni affidategli. Il rigore nei comportamenti e l’oggettiva bontà delle scelte operate gli consentivano di valorizzare sempre al massimo le capacità operative dei velivoli della NATO e delle Forze Armate italiane, affinché il loro rimarchevole contributo operativo venisse adeguatamente rilevato e riconosciuto. Fulgido esempio di Ufficiale Generale di altissimo valore, con il suo comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti contribuiva, in maniera determinante, a dare lustro e prestigio all’Aeronautica Militare e a tutta la Nazione”». Bagnoli, 29 marzo – 30 giugno 2011.

Con il decreto ministeriale n. 7 in data 18 febbraio 2013 al Generale di Brigata Aerea Silvano FRIGERIO, nato il 3 novembre 1963 a Lecco, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico con la seguente motivazione: «“Capo dell’Agenzia di Targeting del Comando NATO nell’ambito dell’Operazione “Unified Protector”, si adoperava con instancabile impegno ed elevatissimo senso di responsabilità nella pianificazione di ogni tipo di missione, seguendone lo sviluppo con rigore, tempestività e determinazione. Con intelligenza e oculatezza metteva a frutto la sua vasta esperienza e superava ogni inconveniente, avvalendosi della propria competenza e perizia aviatoria per garantire la sicurezza dell’attività di volo degli equipaggi impiegati. La sua spiccata capacità organizzativa e la sua incondizionata dedizione al servizio gli permettevano di porsi all’interno della compagine internazionale come persona di assoluto affidamento, ottenendo il plauso e il pieno riconoscimento delle Autorità militari nazionali e internazionali con le quali ha collaborato. Fulgido esempio di Ufficiale Generale di altissimo valore, con il suo comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti contribuiva, in maniera determinante, a dare lustro e prestigio alla Nazione e all’Aeronautica Militare”». Bagnoli, 13 giugno - 16 ottobre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 8 in data 18 febbraio 2013 al Colonnello Giovanni BALESTRI, nato il 4 dicembre 1967 a Torino, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico con la seguente motivazione: «“Comandante di Stormo, nell’ambito delle Operazioni “Odyssey Dawn” e “Unified Protector”, gestiva gli assetti nazionali a lui affidati con totale dedizione e assoluto spirito di sacrificio, coordinando ogni tipo di missione con rigore e tempestività, seguendone lo sviluppo con determinazione e tutelando la sicurezza delle attività sia di volo che di terra, distinguendosi per abilità, perizia aviatoria, lungimiranza e altissimo senso di responsabilità. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore di altissimo valore, con il suo comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti contribuiva, in maniera determinante, a dare lustro e prestigio alla Nazione e all’Aeronautica Militare”». Gioia del Colle, 20 marzo – 31 ottobre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 9 in data 18 febbraio 2013 al Colonnello Mauro GABETTA, nato il 18 gennaio 1969 a Como, è stata concessa la medaglia d’argento al merito aeronautico con la seguente motivazione: «“Comandante di Stormo e della “Task Group Air Birgi”, nell’ambito delle operazioni “Odyssey Dawn” e “Unified Protector”, gestiva con abile capacità pianificativa, estremo rigore ed eccezionale tempestività, molteplici e gravosi compiti assegnati alla componente dei velivoli aerotattici dell’Aeronautica Militare e, svolgendo la propria attività in un teatro operativo caratterizzato da grande incertezza istituzionale e da elevata conflittualità endemica, evidenziava pregevoli doti umane e professionali, incondizionata dedizione al servizio e altissimo senso di responsabilità. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore di assoluto valore, con il proprio comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti contribuiva, in maniera determinante, a dare lustro e prestigio all’Aeronautica Militare e all’intera Nazione”». Trapani, 20 marzo - 31 ottobre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 10 in data 18 febbraio 2013 al Colonnello Antonio MISSAGLIA, nato l’8 luglio 1968 a Milano, è stata concessa la medaglia d’argento al merito aeronautico con la seguente motivazione: «“Comandante di Stormo, sebbene chiamato a ricoprire l’incarico nel pieno dell’Operazione “Unified Protector”, con eccezionale sagacia e straordinaria immediatezza sapeva entrare nel vivo delle varie attività, garantendo assoluta coerenza con l’azione del proprio predecessore e realizzando così una mirabile continuità di intenti e di azioni decisamente preziosa per il buon esito delle complesse attività di supporto logistico operativo a generale beneficio di tutte le variegate componenti aeree straniere rischierate sulla base e impegnate nelle operazioni nel Teatro libico. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore di altissimo valore, con il proprio comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti contribuiva, in maniera significativa, a dare lustro all’Aeronautica Militare e all’intera Nazione”». Sigonella, 22 giugno - 31 ottobre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 11 in data 18 febbraio 2013 al Colonnello Luca TONELLO, nato il 5 marzo 1964 a Pederobba (TV), è stata concessa la medaglia d’argento al merito aeronautico con la seguente motivazione: «“Comandante di Stormo nell’ambito delle Operazioni “Odyssey Dawn” e “Unified Protector”, svolgeva molteplici e gravosi compiti cui adempiva con eccezionale capacità, perspicacia e straordinario spirito di servizio. Con grande determinazione ed avvedutezza conduceva una meticolosa opera di coordinamento e direzione a completo soddisfacimento delle esigenze delle numerose ed eterogenee componenti aeree di varie nazioni presenti o in fase di rischieramento sulla base di Sigonella, garantendo incessantemente una preziosa e straordinaria opera di direzione delle attività di supporto logistico operativo a generale beneficio di tutte le componenti. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore di altissimo valore, con il proprio comportamento e gli eccelsi risultati ottenuti, contribuiva, in maniera significativa, a dare lustro all’Aeronautica Militare e all’intera Nazione”». Sigonella, 20 marzo - 21 giugno 2011.

13A03482

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVI» sospensione iniettabile per polli.

Estratto provvedimento n. 239 del 27 marzo 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica “POULVAC MAREK CVI” Sospensione iniettabile per polli.

Confezioni:

6 fiale da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 101489019;

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101489021;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101489033.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina; codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

Variazione tipo IB: modifica delle informazioni minime da apporre sul confezionamento primario di piccole dimensioni.

Variazione tipo II: modifica della sezione 2 dell’SPC e relative sezione degli stampati.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la riduzione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da trenta mesi, come attualmente autorizzato, a diciotto mesi (a -196°C).

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 1 ora.

Si autorizzano nuovi testi delle etichette esterna ed interna per le fiale da 1000 e 2000 dosi e per la fiala immersa in azoto liquido da 1000 e 2000 dosi in cui il sito di rilascio lotti è Pfizer Olot SLU oppure Pfizer Global Manufacturing.

Si autorizza, inoltre, la modifica del titolo minimo/dose da 10^3 $TCID_{50}$/dose a $10^{2.4}$ $TCID_{50}$/dose.
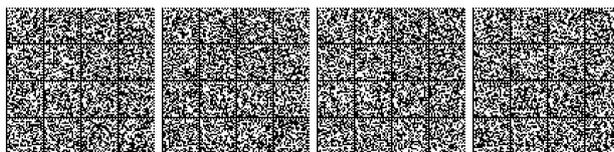
I lotti già in commercio fabbricati da almeno 18 mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati, per quanto concerne la modifica della validità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Duoban» per suini.

Estratto provvedimento n. 243 del 29 marzo 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi "DUOBAN" per suini.

Confezione:

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103536013.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a. con sede in viale Corassori n. 62 - 41124 Modena - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforeseen: modifiche riguardanti le informazioni del prodotto.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica degli stampati allegati al decreto n. 16 del 31 marzo 2003 relativamente alla descrizione della composizione del principio attivo (1g):

da: colistina solfato pari a colistina 1.200.000 UI

a: colistina solfato 1.200.000 UI.

La composizione del principio attivo per 1g di prodotto è ora la seguente:

doxiciclina iclato pari a doxiciclina base 60 mg (invariato);

colistina solfato 1.200.000 UI.

Gli eccipienti restano invariati.

Si autorizza, inoltre, la modifica del punto 4.7 del RCP Impiego durante la gravidanza e l'allattamento e l'ovodeposizione e relativo punto del foglietto illustrativo, che è ora il seguente: "La sicurezza del prodotto in scrofe in gravidanza e allattamento non è stata dimostrata, pertanto l'impiego durante la gravidanza e l'allattamento deve avvenire dopo valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del medico veterinario responsabile".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cydectin LA 20 mg/ml» per ovini.

Estratto provvedimento n. 242 del 29 marzo 2013

Procedura decentrata n. FR/V/0188/001/II/006.

Medicinale veterinario CYDECTIN LA 20 mg/ml - soluzione iniettabile per ovini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104019017;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 104019029;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104019031.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione topo II - C.I.6 - Modifica proprietà farmacodinamiche.

Si autorizza la modifica del punto 5.1 dell'RCP - Proprietà farmacodinamiche e relativa sezione del foglietto illustrativo, con l'aggiunta della frase di seguito indicata: "Il prodotto ha un'azione persistente nei confronti di larve di Oestrus Ovis al secondo stadio (solo Larve L2) fino a 80 giorni dopo il trattamento. Tuttavia la re-infestazione con larve al primo stadio non viene impedita e, durante questo periodo, possono essere osservati segni clinici che si presentano per tale re-infestazione".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A03456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Stabox 50%» polvere per soluzione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 230 del 25 marzo 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0122/001/IB/006/G.

Medicinale veterinario STABOX 50% polvere per soluzione orale per polli.

Confezioni:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103226027;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103226015;

barattolo da 200 g - A.I.C. n. 103226039;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 103226041;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103226054;

fustino da 1500 g - A.I.C. n. 103226066;

fustino da 3000 g - A.I.C. n. 103226078.

Titolare A.I.C.: Ditta Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m - L.I.D. F-6516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione B.II e. 5 e variazione B.II e.1 - nuove confezioni con nuovo materiale di confezionamento.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

sacco multistrato da 500 g - A.I.C. n. 103226080;

sacco multistrato da 1000 g - A.I.C. n. 103226092;

sacco multistrato da 2000 g - A.I.C. n. 103226104;

sacco multistrato da 3000 g - A.I.C. n. 103226116.

Il materiale di confezionamento delle nuove confezioni è il seguente: polietilene a bassa densità/alluminio/polietilentereftalato.

La validità delle nuove confezioni è conforme a quelle già autorizzate:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 giorni;

dopo dissoluzione nell'acqua da bere: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A03457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Stabox 50%» polvere orale solubile per suini.

Estratto provvedimento n. 229 del 25 marzo 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0120/001/IB/006/G.

Medicinale veterinario STABOX 50% polvere orale solubile per suini.

Confezioni:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103164012;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103164024;

barattolo da 200 g - A.I.C. n. 103164036;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 103164048;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103164051;

fustino da 1500 g - A.I.C. n. 103164063;

fustino da 3000 g - A.I.C. n. 103164075.

Titolare A.I.C.: ditta Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m - L.I.D. F-6516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione B.II e. 5 e variazione B.II e. 1 - nuove confezioni con nuovo materiale di confezionamento.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

sacco multistrato da 500 g - A.I.C. n. 103164087;

sacco multistrato da 1000 g - A.I.C. n. 103164099;

sacco multistrato da 2000 g - A.I.C. n. 103164101;

sacco multistrato da 3000 g - A.I.C. n. 103164113.

La composizione del sacco multistrato è la seguente: polietilene a bassa densità/alluminio/polietilentereftalato.

La validità delle nuove confezioni è conforme a quelle già autorizzate:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 giorni;

dopo dissoluzione nell'acqua da bere: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A03458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Strongid» pasta per cavalli.

Estratto provvedimento n. 231 del 25 marzo 2013

Medicinale veterinario STRONGID pasta per cavalli.

Confezioni:

1 siringa - A.I.C. n. 100138015;

10 siringhe - A.I.C. n. 100138027.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: soppressione sito fabbricazione, controllo e rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio dei lotti e del controllo: Pfizer Animal Health S.A., con sede in Rue Leon Theedor - Bruxelles (Belgio).

Rimane autorizzato il seguente sito: Pfizer Animal Health S.A., con sede in Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio) responsabile del controllo e del rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03459

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ubiflox» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Estratto provvedimento n. 233 del 25 marzo 2013

Variazione di mutuo riconoscimento n. UK/V/0361/II/002/G.

Medicinale veterinario UBIFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104295011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104295023;

flacone da 250 ml A.I.C. n. 104295035.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II C.I.6a: modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche: aggiunta di una nuova indicazioni terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche ai seguenti punti del RCP e ai relativi punti del foglietto illustrativo:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, nella specie bovini viene aggiunto un nuovo ceppo sensibile Histophilus somni.

4.9 Posologia e via di somministrazione, nella specie bovini viene aggiunta la dose singola per via intramuscolare e conseguentemente il punto 4.11 Tempi di attesa per la specie bovini viene modificato come segue:

Bovini:

via intramuscolare (8 mg/kg, dose singola);

carni e visceri: 3 giorni;

latte: 72 ore;

via intramuscolare, endovenosa e sottocutanea (2 mg/kg, somministrazione giornaliera per 3-5 giorni);

carni e visceri: 6 giorni;

latte: 36 ore.

Il punto 4.9 è stato riformulato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centoventi giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A03460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 236 società cooperative aventi sede nella regione Toscana. (Avviso n.14/CC/2013).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari .

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n.195900 del 21 settembre 2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).

ALLEGATO

TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	AR	136943	04/02/2003	25/03/2003		ALTO CASENTINESE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	STIA	AR	'01756970511
2	AR	130391	19/12/2000	10/11/2000		ARCOBALENO 2000 - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS -	AREZZO	AR	'01670150513
3	AR	131883	25/05/2001	05/07/2001	2001	BREAD & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEVARCHI	AR	'01694430511
4	AR	127057	11/09/1999	09/01/1999	2004	COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI LUNA SOC . COOP. A R.L.	AREZZO	AR	'01627670514
5	AR	129718	09/08/2000	18/04/2000		EUROPA SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	AR	'01656030515
6	AR	133244	31/12/2001	12/03/2001		GENIO'S PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTE SAN SAVINO	AR	'01710140516
7	AR	129443	21/07/2000	02/09/2000	2001	GEOS 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONTERCHI	AR	'01646560514
8	AR	132239	07/11/2001	19/06/2001		NOI STESSI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BIBBIENA	AR	'01697390514
9	AR	79434	19/02/1996	04/01/1982	2005	P.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA	AREZZO	AR	'00966590515
10	AR	127012	26/10/1999	13/09/1999	2004	RAIN - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	AR	'01629320514
11	AR	106182	19/02/1996	07/04/1926		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA GIOVANNI RICCI A RESPONSA	POPPI	AR	' '
12	AR	144035	19/10/2005	10/05/2005	2006	TAB PER FOIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	FOIANO DELLA CHIANA	AR	'01855430516
13	FI	536706	03/10/2003	02/10/2003		A.C.E.S. INTERNATIONAL S.C.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'05305440488
14	FI	521422	19/04/2001	23/03/2001	2001	AFRICAN'S MODE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	FI	'05122670481
15	FI	519819	03/06/2001	31/01/2001	2006	ANDROMEDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	EMPOLI	FI	'05105820483
16	FI	515979	10/12/2000	07/11/2000	2006	ASSEMBLER 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERTALDO	FI	'05059020486
17	FI	587136		25/09/2003		ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPI BISENZIO	FI	'04058160658
18	FI	558344	12/06/2005	17/11/2005		AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	SIGNA	FI	'05583850481
19	FI	518221	02/12/2001	21/12/2000	2006	AZIMUT - SOCIETA' COOPERATIVA	BORGO SAN LORENZO	FI	'05094090486
20	FI	565212	25/09/2006	09/12/2006		BEST WINE SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05669260480
21	FI	367181	19/02/1996	15/06/1984	2004	CASA FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SCANDICCI	FI	'03510670486
22	FI	545880	13/07/2004	14/04/2004		CASAMANCE DEVELOPPEMENT SOCIETA' COOPERATIVA	EMPOLI	FI	'05423670487
23	FI	487191	04/10/1997	12/12/1996	2001	COEFIR S.C.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'04780830487
24	FI	488078	17/04/1997	19/02/1997	2003	COLORI DEL VERDE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LASTRA A SIGNA	FI	'04800880488
25	FI	545224	04/09/2004	25/03/2004		COOPERATIVA AGRICOLA LE GINESTRE SOC. COOP.	SCANDICCI	FI	'05417280483
26	FI	455786	19/02/1996	30/07/1993	2001	COOPERATIVA EDILIZIA SAMBUCA VAL DI PESA - SOCIETA' COOPERATIVA	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	'04495120489
27	FI	558995	01/11/2006	22/12/2005	2006	COOPERATIVA MULTISERVICE SCRL	SCANDICCI	FI	'05595040485
28	FI	554059	05/09/2005	28/04/2005	2006	COOPERATIVA SOCIALE MORGANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA M	EMPOLI	FI	'05537450487
29	FI	509545	02/08/2000	10/12/1999	2003	COTRAS S.C.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'05007630485
30	FI	569296	19/04/2007	17/06/2004	2006	DOMOTICA 1 - SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FUCECCHIO	FI	'01131890525

TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
31	FI	545457	23/04/2004	04/08/2004	2005	EMMEDIESSE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'05421500488
32	FI	476888	10/10/1996	06/12/1996		EURCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE EURCOOP S.C.R.L.	FIRENZE	FI	'04748830488
33	FI	528346	03/06/2002	31/01/2002		EUROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'05198800483
34	FI	533719	11/07/2002	11/05/2001	2004	EUROLABOR SOCIETA' COOPERATIVA	SCANDICCI	FI	'02561890548
35	FI	539941	22/08/2003	23/07/2003	2006	EUROSERVICE SOCIETA COOPERATIVA	CAMPI BISENZIO	FI	'05344200489
36	FI	515173	19/09/2000	03/01/2000	2003	FREETIME SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIGLINE VALDARNO	FI	'05030700487
37	FI	495598	21/04/1998	01/08/1998		GIGLIO COOPERATIVA A R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'02223240488
38	FI	501526	13/01/1999	11/10/1998	2001	HIGHLANDER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'04928140484
39	FI	561667	20/04/2006	14/01/2005		IL BARCHINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'01551430471
40	FI	521821	05/04/2001	04/06/2001	2001	L' OASI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	FI	'05125680487
41	FI	279961	19/02/1996	12/01/1978		LA CAPANNA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A RE-SPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'01558260483
42	FI	533109	10/08/2002	13/09/2002		LA FONTANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'05257170489
43	FI	521674	27/04/2001	28/03/2001	2001	LOGISTICA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPI BISENZIO	FI	'02329840488
44	FI	226779	19/02/1996	15/04/1970	2006	L'ORDINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	FI	'80001710484
45	FI	507792	25/11/1999	30/07/1999	2005	NEW COOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'02269480485
46	FI	525295	31/10/2001	10/12/2001	2001	NEWPOINT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'05162330483
47	FI	539331	23/09/2003	19/06/2003		NOVACASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'05335600481
48	FI	474216	08/08/1996	16/01/1996	2001	NUOVA MONTELUPO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'04712330481
49	FI	552989	31/03/2005	03/10/2005	2006	OPERA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05521240480
50	FI	304255	19/02/1996	22/10/1980	2003	ORTIMINO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELFIORENTINO	FI	'01791340480
51	FI	514052	07/12/2000	03/10/2000		PIESSEPI 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARBERINO DI MUGELLO	FI	'05028930484
52	FI	508408	12/06/1999	21/09/1999	2001	PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILTA' LIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'04998100483
53	FI	541406	13/11/2003	30/10/2003	2006	PROGETTO & LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05362520487
54	FI	522611	18/06/2001	05/06/2001	2003	ROMIU - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZUOLA	FI	'05134600484
55	FI	554050	08/03/2005	04/05/2005		SALAM SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA SALAM SOC.COOP.	FIRENZE	FI	'94124460489
56	FI	515809	29/09/2000	20/01/2000	2003	SIMAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	RUFINA	FI	'02290250485
57	FI	225920	19/02/1996	22/02/1970	2001	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE*I MORI	LASTRA A SIGNA	FI	'01181870484
58	FI	543655	18/02/2004	29/01/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE E NON SOLO	FIRENZE	FI	'05393160485
59	FI	558798	01/05/2006	14/12/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA GRUPPO SE.PIM	FIRENZE	FI	'05589750487
60	FI	517371	12/11/2000	25/09/2000	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI FIDUCIARI ASSOCIATI A RESPONSABILITALIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'05072690489
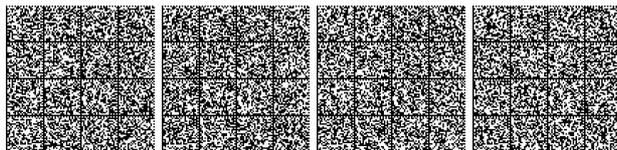
TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
61	FI	502052	03/01/1999	23/11/1998		SPUNKBUBBLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'04929220483
62	FI	556831	10/03/2005	09/12/2005	2005	STELLA ROSSA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05566390489
63	FI	519481	27/02/2001	23/01/2001	2001	SUMMIT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	FIRENZE	FI	'02324500483
64	FI	567129	14/12/2006	12/05/2006		TALAMUS CONSORZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA - SOCIETA' CONSORTILE COO	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	'05691760481
65	FI	562553	19/05/2006	28/04/2006	2006	TOSCANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05639730489
66	FI	540402	26/09/2003	09/08/2003	2005	TOSCANINI SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05351240485
67	FI	398920	19/02/1996	14/04/1987	2001	UNIONE*PICCOLI AUTOTRASPORTATORI TOSCANI - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMI	FIRENZE	FI	'03894440480
68	FI	507016	10/01/1999	04/12/1999		VALLE FIORITA COOPERATIVA SOCIALE	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	'04969370487
69	FI	530620	06/11/2002	05/07/2002	2005	VIRTUS ITALICA - SOCIETA' COOPERATIVA	CALENZANO	FI	'05225690485
70	FI	533967	20/11/2002	28/10/2002	2004	ZEUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. BBREVIABILE IN ZEUS SERVICE SCRL	CAMPI BISENZIO	FI	'05266070480
71	GR	112653	23/10/2003	25/09/2003	2004	CEBAG SERVICE S.C. A R.L.	GROSSETO	GR	'01305990531
72	GR	72610	19/02/1996	28/10/1986	2001	COOPERATIVA LAVORO - SERVIZI MARITTIMI E NAUTICA DA DIPORTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	MONTE ARGENTARIO	GR	'00889530531
73	GR	116691	18/07/2005	07/12/2005	2005	IL MONDO DEL LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	GROSSETO	GR	'01353560533
74	GR	115555	02/04/2005	01/12/2005		IL POGGIO DEGLI ULIVI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MASSA MARITTIMA	GR	'01341370532
75	GR	105141	05/09/2000	14/02/2000	2006	LA CASTAGNOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTE ARGENTARIO	GR	'01213090531
76	GR	118406	27/04/2006	04/11/2006		LA MAREMMANA SOCIETA' COOPERATIVA	MANCIANO	GR	'01373280534
77	LI	119345	08/07/2000	23/06/2000		ARCIPELAGO TOSCANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	PORTOFERRAIO	LI	'01334620497
78	LI	119498	09/12/2000	27/06/2000	2003	COOPERATIVA EDILIZIA LA COLLINA DI MONTENERO	LIVORNO	LI	'01334110499
79	LI	90174	19/02/1996	15/03/1990		COOPERATIVA EDILIZIA U.I.L. - CASA	LIVORNO	LI	'00983470493
80	LI	127811	10/02/2003	06/04/2003	2005	COOPERATIVA EUROPA	LIVORNO	LI	'01436320491
81	LI	50024	19/02/1996	20/06/1973	2001	COOPERATIVA FACCHINAGGIO E TRASPORTI LE SORGENTI	LIVORNO	LI	'00169250495
82	LI	31057	19/02/1996	16/08/1962	2006	COOPERATIVA FACCHINI LABRONICI	LIVORNO	LI	'00156210494
83	LI	94062	19/02/1996	12/09/1991		COOPERATIVA UCM SOC.COOP. A.RL	LIVORNO	LI	'02469820373
84	LI	129093	02/03/2004	28/01/2004	2006	COOPIMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	LIVORNO	LI	'01454250497
85	LI	59001	19/02/1996	24/05/1978	2003	EDILCASA SOC.COOP. R.L.	LIVORNO	LI	'00368730495
86	LI	130935	24/09/2004	01/11/2001	2005	EDILTUSCANIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIO MARINA	LI	'02173290608
87	LI	125669	17/10/2002	17/09/2002		ERGON PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIVORNO	LI	'01411270497
88	LI	133961	10/10/2005	29/09/2005	2005	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	COLLESALVETTI	LI	'01510360496
89	LI	103066	19/02/1996	25/09/1995	2004	IL FRANTOIO SOC. COOP. A RL.	LIVORNO	LI	'01161940497
90	LI	93385	19/02/1996	16/10/1991		LA CARAVELLA SOCIETA COOPERATIVA A RL	LIVORNO	LI	'01032580498
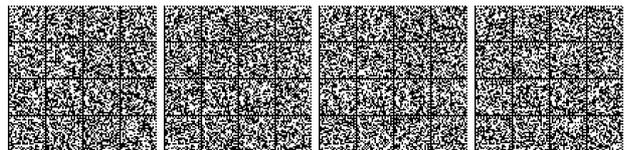
TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
91	LI	122067	07/11/2001	21/06/2001		LA MINIERA DEL FUTURO - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIO NELL'ELBA	LI	'01369480494
92	LI	49490	19/02/1996	14/03/1973	2003	LA SFINGE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LIVORNO	LI	'00319650495
93	LI	127807	15/07/2003	06/12/2003	2003	LIFEGUARD & CO. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	'01436770497
94	LI	120949	30/04/2003	23/10/2000		NUOVA SPERANZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTOFERRAIO	LI	'02008280592
95	LI	81501	19/02/1996	16/02/1987		PENTA TRANSPORT SOC. COOP. A R.L.	LIVORNO	LI	'00862430493
96	LI	127563	06/10/2003	05/12/2003		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AETHALIA	LIVORNO	LI	'01433720495
97	LI	133437	13/07/2005	30/06/2005		TROOLS GRANDI IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	LIVORNO	LI	'01504610492
98	LI	124860	30/06/2004	03/08/2002	2003	W.W.W.WOMEN. WORLD. WORK. SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	'01393530496
99	LU	188642	08/09/2005	29/07/2005	2005	A.P.O. - SOCIETA' COOPERATIVA	CAPANNORI	LU	'02003090467
100	LU	176045	13/02/2002	16/01/2002		ANTENNA 6 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	LU	'01848930465
101	LU	130641	19/02/1996	30/11/1987	2003	ARTIGLIO DUE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	LU	'01278370463
102	LU	178434	21/10/2002	10/08/2001	2003	C.L. COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA	ALTOPASCIO	LU	'02810300612
103	LU	168768	02/01/2000	12/10/1999	2004	COOP GRA-TO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	'01752080463
104	LU	192747	23/10/2006	13/10/2006		COOPERATIVA PETRODET	BORGO A MOZZANO	LU	'02050840467
105	LU	183335	03/03/2004	13/02/2004	2005	COOPERATIVA PILART A.R.L.	BORGO A MOZZANO	LU	'01939620462
106	LU	176371	03/12/2002	21/02/2002	2004	COOPERATIVA TOSCANA PAVIMENTISTI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	LU	'01855290464
107	LU	177217	23/05/2002	15/05/2002		COOPERNET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'01866050469
108	LU	187094	15/03/2005	24/02/2005	2005	DIA ET ALA - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECARLO	LU	'01983790468
109	LU	160580	26/05/1997	12/03/1991	2001	EDIL ETRURIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIETRASANTA	LU	'01364550515
110	LU	187234	29/03/2005	03/04/2005	2006	EDILCASA SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO	LU	'01985210465
111	LU	177514	24/06/2002	06/06/2002	2005	EDILNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	CAMAIORE	LU	'01868630466
112	LU	186042	27/12/2004	13/12/2004	2006	EDILVERONICA SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO	LU	'01971450463
113	LU	175139	31/01/2005		2004	EUROPA 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ALTOPASCIO	LU	'02811460613
114	LU	161409	22/08/1997	23/06/1997	2003	FUTURA SERVICE S.C. A R.L.	LUCCA	LU	'01656280466
115	LU	187015	03/09/2005	28/02/2005		GIRARSOLI SOCIETA' COOPERATIVA	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	'01985180460
116	LU	138579	19/02/1996	09/03/1990	2005	ICARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LUCCA	LU	'01392750467
117	LU	185847	12/02/2004	15/11/2004		IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'01968600468
118	LU	176503	13/03/2002	20/02/2002		IL GIRASOLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STAZZEMA	LU	'01856550460
119	LU	161854	24/10/1997	08/05/1997	2001	INSIEME COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'01661520468
120	LU	191678	06/09/2006	31/05/2006		JOB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BAGNI DI LUCCA	LU	'02038750465
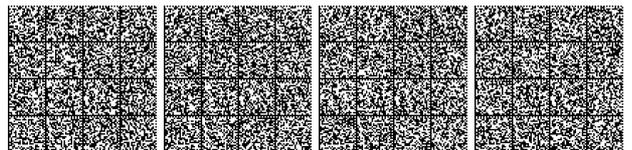
TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
121	LU	177041	05/06/2002	16/04/2002	2005	LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA	MASSAROSA	LU	'01862800461
122	LU	132301	19/02/1996	18/07/1988	2004	LA FOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAREGGINE	LU	'01309470464
123	LU	178351	14/10/2002	18/09/2002		LA NUOVA VETTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE	VILLA COLLEMANDINA	LU	'01877040467
124	LU	172251	26/01/2001	12/07/2000	2001	LA TIRRENICA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	SERAVEZZA	LU	'01797810460
125	LU	177755	18/07/2002	07/09/2002	2005	LA VERSILIESE GESTIONI ALBERGHIERE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	PIETRASANTA	LU	'01871680466
126	LU	122761	19/02/1996	08/09/1985	2003	L'AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	LU	'01166560464
127	LU	177538	27/06/2002	25/05/2002		LE FOLLIE DEL BANQUETING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIAZZA AL SERCHIO	LU	'01867340463
128	LU	178724	25/11/2002	29/10/2002		LE TAMERICI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'01882160466
129	LU	180865	06/06/2003	21/05/2003	2003	MANILA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE POTRA' PIU' BREVEMENTE	LUCCA	LU	'01909140467
130	LU	189311	11/07/2005	25/10/2005	2006	MULTIMECC ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	'02009960465
131	LU	186407	24/01/2005	13/01/2005	2006	NICO - SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO	LU	'01976190460
132	LU	185267	10/01/2004	22/09/2004		ORTO PIU' SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'01962730469
133	LU	171944	01/10/2001	11/03/2000	2006	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA BARGA	BARGA	LU	'01794240463
134	LU	193130	12/07/2006	23/11/2006		PROGETTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'02054400466
135	LU	190697	13/03/2006	03/03/2006		SAN CRISPINO - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECARLO	LU	'02027770466
136	LU	170215	15/06/2000	14/04/2000		SERRA & VEZZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERAVEZZA	LU	'01773170467
137	LU	182431	29/12/2003	20/12/2003		SERVIZI GENERALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRASANTA	LU	'01928020468
138	LU	92872	19/02/1996	28/04/1965	2001	SOC. COOP. EDILIZIA LA PINA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'00340140466
139	LU	178410	22/10/2002	10/02/2002		SOC. COOP. VALFREDDANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'01878400462
140	LU	93785	19/02/1996	03/04/1978	2001	SOCIETA' COOPERATIVA LA PIZZORNA A RL	BORGO A MOZZANO	LU	'00428730469
141	LU	92726	19/02/1996	19/02/1975	2004	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI ELBANA PIOMBINESE A R.L. INTERPESCA	VIAREGGIO	LU	'00283850493
142	LU	123039	19/02/1996	10/08/1985	2006	SOLIDARIETA' E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	LU	'01179130461
143	LU	166393	19/04/1999	03/11/1999	2006	SPAZIO MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA	VIAREGGIO	LU	'01723840466
144	LU	168284	20/12/1999	11/04/1999		TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA:TERZO MILLENNI	CAPANNORI	LU	'01748290465
145	LU	191544	26/05/2006	05/03/2006		TRE ELLE SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'02035650460
146	LU	172398	21/02/2001	16/01/2001	2003	VERSILPOL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	PIETRASANTA	LU	'01806940464
147	LU	181381	08/07/2003	30/07/2003		VIAREGGIO CALCIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	LU	'01915550469
148	LU	161101	25/07/1997	13/05/1997	2004	YARD-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA: YA.SER. S.C.R.L.	VIAREGGIO	LU	'01653480465
149	MS	109230	28/05/2002	18/04/2002		APUANA SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01052700455
150	MS	107800	16/07/2001	07/03/1996	2001	ARIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01614070462

TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
151	MS	113540	18/11/2004	11/03/2004	2006	B.C.L. SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AULLA	MS	'01105740458
152	MS	110588	31/03/2003	24/02/2003	2005	B.F.P. - SOCIETA' COOPERATIVA	MASSA	MS	'01070210453
153	MS	107894	08/03/2001	13/07/2001	2004	C.I.S.E. SOCIETA' COOPERATIVA	CARRARA	MS	'01037450457
154	MS	111559	16/10/2003	15/09/2003		C.L.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO LUNIGIANA A R.L.	AULLA	MS	'01081090456
155	MS	104402	09/01/1999	26/07/1999	2001	CARRARA - LOGISTICA E SERVIZI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00715840450
156	MS	111980	23/02/2004		2003	CEMENTISTI E CARPENTIERI PARTENOPEI SOC. COOP. A R.L.	MASSA	MS	'01265960557
157	MS	87526	19/02/1996	20/01/1989	2004	CONFIDINVEST - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00527220453
158	MS	116566	22/06/2006	06/08/2006		COOP. IDEA BENESSERE	LICCIANA NARDI	MS	'01143300455
159	MS	101503	11/11/1997	22/09/1997		COOPERATIVA IL TRABACCOLO SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00679570457
160	MS	113668	21/12/2004	12/09/2004		COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS 3B	CARRARA	MS	'01107350454
161	MS	111877	16/12/2003	21/11/2003		DELFINO AMICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01084710456
162	MS	111293	08/06/2003	07/01/2003		EDIL LUNIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILA' LIMITATA	MULAZZO	MS	'01078020458
163	MS	109010	15/05/2002	18/03/2002	2004	EUROMONDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01051060455
164	MS	114625	06/08/2005	20/05/2005		EUROSERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	'01120120454
165	MS	113057	15/07/2004	07/02/2004		FALCON COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01100130457
166	MS	116157	04/07/2006	03/09/2006		FONTANA MORA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	PODENZANA	MS	'01137380455
167	MS	103322	25/01/1999	23/11/1998		IL PENSATORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA	MS	'00701320459
168	MS	99660	02/04/1997	17/12/1996	2001	IL PODALIRIO - SOC. COOP. A.C.L.I. SOCIALE A R. L. -	MASSA	MS	'00659810451
169	MS	113945	02/08/2005	24/01/2005		IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	'01111580450
170	MS	88279	19/02/1996	19/06/1989	2003	ISTITUTO PROVINCIALE PER L'EDUCAZIONE COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAB	MASSA	MS	'00283620458
171	MS	112350	03/08/2004	03/01/2004	2005	L'ALBA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MASSA	MS	'01092210457
172	MS	106800	18/01/2001	19/12/2000	2003	NUOVA COR-FAL ARTE DEL LEGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	MASSA	MS	'01022850455
173	MS	113199	25/08/2004	08/05/2004	2004	NUOVA LUNAE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LICCIANA NARDI	MS	'01102020458
174	MS	114181	22/03/2005	03/07/2005		ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	'01114930454
175	MS	109305	31/05/2002	18/07/2001		PAPILLON COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOC	CARRARA	MS	'01125830115
176	MS	111083	07/04/2003	14/05/2003		PHOENIX - AGRICOLTURA AMBIENTE FORESTAZIONE ED ECOLOGIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RES	AULLA	MS	'01075310456
177	MS	109460	07/12/2002	06/11/2002	2003	PROGRESSO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01056560459
178	MS	79810	19/02/1996	30/12/1983	2006	PU.MA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'00431880459
179	MS	108413	01/09/2002	15/11/2001		RENOX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01042740454
180	MS	106743	15/01/2001	13/12/2000	2001	RIVIERA BLU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA	MS	'01022860454

TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
181	MS	110440	03/12/2003	21/01/2003	2003	SARA SERVIZI E MANUTENZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01068570454
182	MS	116688	21/07/2006	07/05/2006		SEBASTIAN COOP SOCIETA' COOPERATIVA	CARRARA	MS	'01144880455
183	MS	86189	19/02/1996	22/01/1988	2001	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00508120458
184	MS	112610	21/04/2004	04/08/2004		STAR SOCIETA' COOPERATIVA	MASSA	MS	'01095110456
185	MS	110169	21/01/2003	01/07/2003	2003	STELO- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	MS	'01065390450
186	MS	107262	20/03/2001	03/05/2001		STRUTTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01030110454
187	MS	104585	22/10/1999	29/07/1999		UNION COOP. SOC. COOP. A R.L.	CARRARA	MS	'00716110457
188	PI	152000	07/06/2005	15/06/2005	2006	AGRIM - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BUTI	PI	'01751660505
189	PI	152812	20/10/2005	02/09/1999		C.M.R. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MINIATO	PI	'01917810598
190	PI	9349	19/02/1996	09/11/1907	2006	COOP EDIFICATRICE DI ABITAZIONI POPOLARI	PISA	PI	'80000230500
191	PI	2884	19/02/1996	21/03/1948		COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO S.SEBASTIANO	SANTA MARIA A MONTE	PI	'00112720503
192	PI	156796	24/11/2006	11/07/2006		COOPERATIVA SOCIALE DOMUS	FAUGLIA	PI	'01810210508
193	PI	140127	22/01/2002	12/12/2001		EUROAZZURRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMATA	PONTEDERA	PI	'01605340502
194	PI	141794	19/07/2002	06/03/2002	2003	IL PICCHIO VERDE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	'01624170500
195	PI	156019	09/07/2006	08/02/2006	2006	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOLTERRA	PI	'01800700500
196	PI	158652	05/08/2007	07/10/2001		LA NUOVA GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISA	PI	'02209250980
197	PI	116612	19/02/1996	10/05/1995		LA VELA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FAUGLIA	PI	'01341370508
198	PI	152239	29/07/2005	07/12/2005		LE FORMICHE AZZURRE - SOCIETA' COOPERATIVA	PECCIOLI	PI	'01753940509
199	PI	142842	14/11/2002	10/09/2002		MEDITECH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTEDERA	PI	'01636190504
200	PI	139906	01/02/2002	12/04/2001	2004	PINOCCHI E LUCIGNOLI COOPERATIVA SOCIALE	SAN GIULIANO TERME	PI	'01601400508
201	PI	105279	19/02/1996	18/03/1991	2004	PISA INFISSI SOCIETA' COOPERATIVA A RSPONSABILITA' LIMITATA	PISA	PI	'01175530508
202	PI	99995	19/02/1996	21/12/1988	2003	PRIMIDEA FORMAZIONE E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONSACCO	PI	'01099030502
203	PI	151524	20/05/2005	29/04/2005	2005	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CALCI	PI	'01747880506
204	PI	142845	20/11/2002	14/10/2002		RALMOTORS SOCIETA' COOPERATIVA	VOLTERRA	PI	'01635870502
205	PI	158653	05/08/2007	04/11/2002		REZZATO COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	PISA	PI	'02293340986
206	PI	156760	21/11/2006	31/10/2006		SGM SOCIETA' COOPERATIVA	PISA	PI	'01809720509
207	PI	153484	28/12/2005	12/05/2005		SOCIETA' COOPERATIVA TERANGA	PISA	PI	'01768410506
208	PO	482178	20/01/2003	13/12/2002		ALL WORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	PO	'01908460973
209	PO	474781	29/05/2000	20/03/2000		C.B.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRATO	PO	'01826650978
210	PO	489033	16/03/2005	03/03/2005		CASSIOPEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PRATO	PO	'01982340976

TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
211	PO	471747	04/06/1999	22/02/1999	2001	CLIMAX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VAIANO	PO	'01793440973
212	PO	481824	16/12/2002	04/07/2000		COOPERATIVA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MONTEMURLO	PO	'01399140472
213	PO	492533	03/09/2006	20/02/2006	2006	COOPERATIVA EDILE FLORENTIA - SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02018440970
214	PO	475091	07/04/2000	06/01/2000	2001	EUROCOOP SERVICE SOC. COOP. A R.L.	PRATO	PO	'01832440976
215	PO	494764	11/02/2006	26/10/2006	2006	GAIA - SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02040910974
216	PO	479817	17/04/2002	18/01/2002	2005	JENNY SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'01883090977
217	PO	491512	01/02/2006	14/12/2005	2006	KUBIELA SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02007130970
218	PO	474788	23/05/2000	23/02/2000	2000	NADIR S.C. SOCIALE A R.L.	PRATO	PO	'92054230484
219	PO	352474	19/02/1996	02/04/1983	2001	QUADRIFOGLIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	PO	'03338790482
220	PO	494956	12/05/2006	23/10/2006	2006	TOSCANIA SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02041160975
221	PT	163137	07/05/2006	06/01/2006		BACK STAGES - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECATINI-TERME	PT	'01598320479
222	PT	152145	21/08/2002	27/05/2002	2003	CENTRO LAVAGGIO FIORDALISO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA'LIMITATA-C.L.F	QUARRATA	PT	'01467030472
223	PT	41354	19/02/1996	11/08/1955		COOPERATIVA AGRICOLA PER LA DIFESA FITOPATOLOGICA	PESCIA	PT	' '
224	PT	146662	13/07/2000	04/07/2000	2006	COOPERATIVA EDILE VALDINIEVOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PESCIA	PT	'01399130473
225	PT	146138	18/05/2000	28/02/2000	2005	FUORI ORARIO PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE FUORI O	PISTOIA	PT	'01395840471
226	PT	147099	25/09/2000	31/07/2000	2005	LA METIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARRATA	PT	'01408210472
227	PT	153525	02/04/2003	04/12/2001	2003	MASTER GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	PT	'01819830462
228	PT	156152	02/11/2004	15/01/2004		NESTI TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	'01514690476
229	PT	40365	19/02/1996	28/03/1955		RES NOVA	MONSUMMANO TERME	PT	' '
230	PT	148710	04/04/2001	27/02/2001	2003	SPEEDY PICCOLA SOCIETㄴ COOPERATIVA A RESPONSABILITㄴ LIMITATA	MONSUMMANO TERME	PT	'01426320477
231	PT	152118	31/07/2002	29/05/2002		TUSCA NET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	PT	'01467010474
232	PT	146896	09/01/2000	05/03/2000	2006	WALTER CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA	PISTOIA	PT	'01401850472
233	SI	122120	25/02/2004	02/10/2004		COOPERATIVA VILLA ROSSELLA - SOC. COOP. A R.L.	CHIANCIANO TERME	SI	'01121670523
234	SI	58580	19/02/1996	17/03/1971		LA PIRAMIDE - SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SIENA	SI	'80008890529
235	SI	124722	04/12/2005	04/04/2005		RENATA SOCIETA' COOPERATIVA	SIENA	SI	'01154090524
236	SI	126078	29/12/2005	21/12/2005		TIPOGRAFIA BOCCACCI - SOCIETA' COOPERATIVA	SIENA	SI	'01170460529

13A03646